

CAPITOLO VI  
LINEAMENTI DEL PROCESSO  
INNANZI ALLA CORTE

SOMMARIO: 30. Norme organizzative e norme processuali. I principi organizzativi della Corte comune. - 31. Le norme che disciplinano il procedimento innanzi alla Corte. Le fonti di tali norme. - 32. Le caratteristiche del procedimento. - 33. Linee fondamentali del procedimento. La fase scritta. - 34. La fase istruttoria. - 35. La decisione della causa. - 36. Integrazione e modificabilità delle sentenze della Corte. - 37. La posizione dei terzi nel giudizio. - 38. Il procedimento sommario. - 39. Il procedimento incidentale.

30. I principi che regolano il funzionamento della Corte comune si raggruppano in due grandi categorie, nettamente distinte: cosa del resto caratteristica a tutti i tribunali internazionali. Senonchè non appare qui possibile accogliere integralmente il criterio di distinzione così come esso viene generalmente formulato dalla dottrina italiana.

Esaminando la struttura ed il funzionamento dei tribunali internazionali, la dottrina italiana ha posto infatti esattamente in evidenza come ad essi si ricolleghino due gruppi distinti di norme: le norme di organizzazione e le norme di procedura (258). Prendendo poi ad esaminare il fondamento della validità dei due gruppi di norme per individuare il sistema giuridico in cui esse si inseriscono, si è chiarito come le norme

---

(258) Vedi sul punto SCERNI, *Saggio sulla natura giuridica delle norme emanate dagli organi creati con atti internazionali*, Genova, 1930, p. 15 e ss. Sui rapporti che intercorrono in linea generale fra l'azione svolta dalle parti e la organizzazione del tribunale vedi il mio studio su *Efficacia e limiti della pronuncia di un tribunale internazionale*,... cit.

organizzative siano proprie dell'ordinamento internazionale, e facciano sorgere obblighi e diritti in capo ai soggetti di questo. La validità delle norme di organizzazione discende infatti direttamente da una norma di diritto internazionale generale quale è l'accordo istitutivo: le norme processuali invece riguardano soltanto i soggetti che furono parti dell'accordo ed operano nel sistema particolare da essi costituito, in qualunque modo, diretto o indiretto, esse vengano poste. Ad una differenza sostanziale fra norme organizzative e norme processuali non corrisponde necessariamente un diverso modo di formazione: ed infatti le due classi di norme possono trarre storicamente la propria origine sia dall'accordo istitutivo, sia da un atto posto dallo stesso tribunale in base all'autonomia normativa che gli è stata attribuita o che in concreto esso esercita (259).

Considerazioni analoghe si possono fare a proposito del modo di formazione del sistema della Corte di giustizia comune. Le norme organizzative, così come le norme procedurali, si ritrovano sia nei Trattati istitutivi che negli Statuti e nel Regolamento di procedura della Corte. Ma diversamente che nei tribunali internazionali, una distinzione fra norme organizzative e norme procedurali non sussiste neppure in base ad un diverso fondamento della loro validità, o al collegamento con un diverso sistema (260). In realtà sia le norme organizzative che quelle processuali operano in una medesima comunità internazionale particolare, trovano in essa il fondamento della propria validità.

Una distinzione fra le norme di organizzazione e quelle di procedura può venire invece effettuata in base alle diverse conseguenze che si ricollegano alla violazione delle une e delle altre. Mentre la violazione delle norme procedurali può portare

---

(259) Vedi da ultimo, sul punto, le considerazioni del FERRARI BRAVO, *La prova nel processo internazionale*, Napoli, 1958, p. 33 e ss.

(260) Per una chiara enunciazione della tesi opposta a quella che viene qui sostenuta vedi, rispetto ai tribunali internazionali in generale, MORELLI, *La théorie générale du procès international*, cit., spec. a p. 280 e a pp. 359-60.

ad una nullità della sentenza, nonostante il carattere definitivo di questa, ma non ad altre conseguenze — e quindi a tale violazione si ricollegano conseguenze che operano solamente rispetto alle parti e all'oggetto del giudizio — la violazione delle norme organizzative si riflette invece su tutto il sistema dei rapporti fra la Corte di giustizia e gli altri organi delle Comunità, data la posizione di organo istituzionale attribuita alla Corte e dati gli stretti legami di interdipendenza esistenti fra il funzionamento della Corte e la vita delle Comunità, considerate nel loro complesso.

La struttura organizzativa della Corte è quanto mai semplice. L'art. 39 del Trattato istitutivo della C.E.C.A. aveva previsto una Corte composta di sette membri, nominati per sei anni dai Governi degli Stati membri fra le persone che presentassero ogni garanzia di indipendenza e di competenza (261), fossero o non fossero sudditi degli Stati membri. La Corte veniva parzialmente rinnovata ogni tre anni mediante l'elezione di gruppi di tre o quattro giudici, designando la sorte i giudici soggetti a decadenza la prima volta. Era ammessa la rieleggibilità.

Sempre nel sistema della C.E.C.A. il numero dei giudici non poteva venire aumentato che per decisione del Consiglio dei ministri, con deliberazione unanime e su proposta della Corte (262). Il presidente veniva eletto per tre anni dagli stessi giudici, esclusa la prima elezione, che doveva avvenire su accordo dei governi degli Stati membri (263). Le funzioni del presidente rispetto alla procedura erano assai ampie e si esplicavano in una serie di provvedimenti relativi allo svolgimento del processo. Non venivano prescritte nè dal Trattato istitutivo, nè dallo Statuto (che ne prevedeva la istituzione come semplicemente facoltativa) le sezioni, introdotte invece dal Regolamen-

---

(261) Vedi il Trattato istitutivo, art. 32.

(262) Vedi il Trattato istitutivo, art. 32, § 4.

(263) Vedi la Convenzione sulle disposizioni transitorie, art. 5.

to di procedura per soddisfare ad una esigenza vivamente sentita, ed alle quali venivano attribuiti compiti essenziali nella fase istruttoria.

Occorre inoltre ricordare che al presidente della Corte, oltre alle funzioni più propriamente processuali, veniva attribuita la presidenza della Commissione dei quattro presidenti (dell'Assemblea, dell'Alta Autorità, del Consiglio e della Corte) (264), cui erano devoluti importanti compiti in materia amministrativa e finanziaria, e che ha svolto funzioni organizzative di notevole rilievo soprattutto riguardo alla disciplina dei rapporti fra la Comunità ed i funzionari di essa.

Nel sistema della C.E.C.A., rimasto quasi inalterato in seguito ai Trattati di Roma, la Corte viene assistita da due avvocati generali e da un cancelliere. L'istituto dell'avvocato generale si richiama direttamente all'istituto dei commissari del governo, previsti dal diritto amministrativo francese per le controversie innanzi ai tribunali amministrativi. Gli avvocati generali hanno la funzione di presentare pubbliche conclusioni, in piena imparzialità e indipendenza, rispetto ad ogni provvedimento della Corte, assistendola nell'espletare il proprio compito con un lavoro di ricerca e di suggerimento che è stato di grandissimo rilievo nell'attività della Corte anche se finora l'atteggiamento degli avvocati generali è apparso forse troppo incline a difendere l'operato degli organi della Comunità (265).

Mentre i giudici possono venire rimossi dal loro ufficio solamente dalla Corte, la quale deve deliberare all'unanimità, e questo quando essi non sono più in possesso delle condizioni richieste per l'espletamento delle proprie funzioni, gli avvocati generali vengono rimossi dal Consiglio dei ministri, pure

---

(264) Vedi il Trattato istitutivo, art. 79.

(265) Sulla figura dell'avvocato generale vedi lo Statuto, art. 11 e *supra*, nota 250. Sui poteri degli avvocati generali durante lo svolgimento della procedura vedi VALENTINE, *The Court of Justice...* cit., p. 44 e ss. Ciascuno degli avvocati generali è assegnato ad una sezione: ma essi sono sostituibili fra di loro (vedi il Regolamento della Corte comune, art. 10, 1° e 2° comma).

deliberante all'unanimità, dopo aver sentito il parere della Corte (266). Sia i giudici che gli avvocati generali godono della immunità di giurisdizione e di particolari privilegi, i quali vengono estesi, per l'art. 14 dello Statuto della C.E.C.A., al cancelliere, nominato per 6 anni dalla Corte, dopo aver sentito il parere dell'avvocatura generale. Lo *status* giuridico del cancelliere viene fissato dalla Corte, la quale espleta così una funzione autoorganizzativa: ad esso spettano, oltre che i compiti giudiziari, importanti compiti d'ordine amministrativo.

L'analisi dei principi che disciplinano l'organizzazione della Corte e la posizione dei giudici nell'ambito della Comunità del carbone e dell'acciaio rende evidente che gli autori del Trattato istitutivo e dello Statuto della Corte hanno tenuto largamente presenti non solo i principi organizzativi che si sono affermati nei sistemi processuali degli ordinamenti statuali europei, ma anche, ed in misura maggiore, l'esperienza dei tribunali internazionali e in particolar modo della Corte internazionale di giustizia. Anche nella Corte internazionale di giustizia infatti la nomina dei giudici viene affidata agli altri organi della comunità (Consiglio ed Assemblea delle Nazioni Unite) ed in questo senso assume un innegabile valore politico, mentre la nomina del presidente è affidata alla Corte stessa e ciò conferma come, quali che siano i compiti attribuiti al presidente rispetto allo svolgimento della procedura e le sue eventuali funzioni esterne, esso sia, rispetto agli altri giudici, un *primus inter pares*, la cui nomina avviene nel quadro di una indipendenza e di una autonomia del tribunale da esso presieduto. Il grado maggiore di coesione che si rileva, rispetto alle Nazioni Unite, nelle Comunità europee, e il più stretto inserimento della Corte nell'azione delle comunità, spiega come

---

(266) Vedi lo Statuto, artt. 7 e 13, u.c. Invece sia nello Statuto della Corte nella Comunità economica europea che nello Statuto della Comunità atomica per gli artt. 6 ed 8 si prevede, tanto per i giudici che per gli avvocati generali, un provvedimento di rimozione ad opera di un collegio formato sia dai giudici che dagli avvocati generali.

per l'elezione dei giudici venga richiesto il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio e non della sola maggioranza.

Anche il rilievo della figura del cancelliere, indubbiamente assai maggiore che non nei tribunali statuali, e l'autonomia dei suoi compiti si richiamano alla esperienza dei tribunali internazionali così come l'esigenza, nei giudici, di requisiti di assoluta imparzialità.

I Trattati istitutivi e gli Statuti della Corte nella Comunità economica europea e nella Comunità atomica, non hanno recato molti cambiamenti alla fisionomia della Corte e alla organizzazione di essa, quale si poteva delineare nell'ambito della Comunità del carbone e dell'acciaio. La maggiore complessità dell'azione della Corte, soprattutto nella Comunità economica, ha fatto sì che sia stata espressamente prevista negli Statuti la funzione delle sezioni, riservandosi alla Corte in seduta plenaria la cognizione delle controversie in cui ricorrente è uno Stato membro o una istituzione della Comunità e delle controversie pregiudiziali (267). Si è pure disciplinata con maggiore chiarezza la funzione dell'avvocatura generale: in questo campo si è attribuito alla Corte un potere di impulso necessario ed al Consiglio dei Ministri un potere di decisione circa l'aumento del numero degli avvocati generali, in relazione alla mole del lavoro giudiziario. Ma in linea di massima i principi organizzativi accolti nella Comunità del carbone e dell'acciaio sono rimasti inalterati (268): anche se nelle due più recenti comu-

---

(267) Vedi i Trattati istitutivi della Comunità economica e della Comunità atomica agli artt. 165 e 137. Attualmente le sezioni sono due, entrambe composte di tre giudici (art. 24 del Regolamento della Corte comune che si conforma al Regolamento di procedura della C.E.C.A.): per gli Statuti delle due più recenti Comunità le sezioni, create dalla Corte nel proprio seno, possono però esser composte di tre o di cinque giudici, e completate, con deliberazione unanime dei Consigli di ciascuna Comunità su proposta della Corte, da giudici relatori aggiunti. Per l'art. 95 del Regolamento di procedura ogni anno si attribuisce ad una sezione la competenza a decidere circa i ricorsi dei dipendenti delle Comunità: attualmente il compito è attribuito alla seconda sezione (*Journal officiel*, 1101/59).

(268) In senso conforme, vedi DAIG, *Die Gerichtsbarkeit...*, cit., p. 209.

nità è costante e palese lo sforzo di attribuire alla Corte una funzione sempre più elevata, come si può notare anche attraverso le espressioni che determinano le qualità richieste per la nomina a giudice (269) ed anche se si deve osservare come taluni principi organizzativi, che nella C.E.C.A. erano stati posti nel Regolamento, vengano qui posti nei Trattati istitutivi e negli Statuti.

La Corte ha sinora avuto una sede provvisoria al Lussemburgo (270). I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere debbono, per l'art. 9 dello Statuto valido nell'ambito della C.E.C.A. cui corrispondono gli artt. 13 degli Statuti della Comunità economica ed atomica, risiedere nella sede della Corte. La Corte comune, entrata in funzione colla nomina dei giudici, ha elaborato il proprio Regolamento, il quale, diversamente da ciò che era avvenuto per il Regolamento valido nella C.E.C.A. venne, per disposizione degli Statuti della Comunità economica e della Comunità atomica, approvato dai Consigli all'unanimità, ivi compreso il Consiglio speciale di Ministri della C.E.C.A. Anche sotto questo profilo si è affermata la tendenza a disciplinare la funzione giurisdizionale mediante un'attività controllata dagli stati membri, diminuendo l'autonomia organizzativa della Corte (271).

31. Il sistema della Corte comune è caratterizzato, come avviene in genere per i tribunali internazionali di tipo permanente, dal fatto che le norme che ne regolano il procedimento sono, in buona parte, norme poste nel Regolamento di procedura che essa stessa ha adottato: in modo del tutto autonomo

---

(269) Vedi i Trattati istitutivi, artt. 167 e 135.

(270) La città di Lussemburgo è stata scelta come sede provvisoria della Comunità del carbone e dell'acciaio nella Conferenza dei Ministri degli Esteri degli Stati membri tenuta il 27 luglio 1952.

(271) Il Regolamento di procedura della Corte comune è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 21 marzo 1959. Il 18 gennaio 1960 venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* un testo corretto del Regolamento.

nel sistema della C.E.C.A., o attraverso una cooperazione essenziale con il Consiglio nelle due più recenti Comunità (272).

L'importanza del Regolamento di procedura è stata grandissima per quel che riguarda la Comunità del carbone e dell'acciaio e l'attività svolta dalla Corte di giustizia nell'ambito di essa: infatti il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia si limita a stabilire lo *status* dei giudici della Corte e la organizzazione della Corte stessa e solo nel titolo terzo (dall'art. 20 all'art. 45) contiene norme di procedura in senso stretto, caratterizzate in genere da un'estrema concisione. L'art. 44 dello Statuto poneva una norma fondamentale per la disciplina del procedimento innanzi alla Corte, in quanto attribuiva ad essa il potere di stabilire il proprio Regolamento di procedura, il quale doveva contenere le disposizioni necessarie al fine di applicare e, quando ciò appariva necessario, di completare lo Statuto. Il Regolamento di procedura fu pubblicato il 10 marzo 1953, ed entrò immediatamente in vigore; esso fu completato da un regolamento aggiuntivo, in data 7 maggio 1954, concernente i diritti e le garanzie degli « agents » e degli avvocati, i poteri della Corte nei riguardi dei testimoni reticenti e la disciplina degli atti di rogatoria.

All'atto della firma dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, furono firmati due distinti Protocolli relativi allo Statuto della Corte nell'ambito delle due Comunità. Come nello Statuto della Corte della Comunità del carbone e dell'acciaio, i due Protocolli sono distinti in tre titoli: il primo relativo allo *status* dei giudici, il secondo relativo alla organizzazione della Corte, e il terzo relativo alle norme di procedura. Contemporanea-

---

(272) Vedi i Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità atomica, rispettivamente agli artt. 188 e 160. Il Regolamento di procedura della Corte comune anche nel testo corretto venne però, come già si è visto, approvato dai Consigli delle tre Comunità, richiamandosi, per la C.E.C.A., gli artt. 10 e 28 dello Statuto della Corte.

mente fu sottoscritta la Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee: essa prevedeva all'art. 2 la costituzione di una Corte di giustizia unica che sin dalla sua entrata in funzione avrebbe sostituito la Corte della Comunità del carbone e dell'acciaio.

Una importantissima nota comune con lo Statuto della Comunità del carbone e dell'acciaio, è data, negli Statuti delle due più recenti Comunità, dal richiamo al Regolamento di procedura della Corte, che nasce, come si è visto, dalla cooperazione della Corte col Consiglio. Il Regolamento deve contenere tutte le disposizioni necessarie per applicare lo Statuto e, ove occorra, per completarlo. Il Regolamento quindi può, per espressa statuizione dei testi istitutivi, prevedere nuovi istituti nel quadro generale del sistema. Nella Comunità del carbone e dell'acciaio più volte il Regolamento, più che completare, aveva derogato allo Statuto: così ad esempio si era prevista una fase istruttoria autonoma, derogando al principio di concentrazione processuale accolto dallo Statuto.

Più cauto sotto questo profilo appare il Regolamento di procedura della Corte comune, adottato dalla Corte su approvazione dei Consigli delle tre Comunità: il che appare ovvio, dato che già i Trattati istitutivi e gli Statuti delle due Comunità più recenti avevano potuto utilizzare l'esperienza del Regolamento della C.E.C.A.: ma non mancano neppure qui le innovazioni e, in qualche caso isolato, le deroghe, come nel caso delle sanzioni contro i testimoni non comparsi o che non vogliono deporre.

Fra il sistema della Comunità del carbone e dell'acciaio e il sistema delle due altre Comunità vi è quindi una nota comune e una differenza sostanziale. La nota comune è data dal fatto che in ognuno dei tre sistemi il Regolamento esprime una attività innovatrice rispetto al Trattato istitutivo: va quindi molto al di là dell'esercizio di quel potere di autodisciplina, nell'ambito della legge, delle facoltà discrezionali affidate all'organo,

che caratterizza i regolamenti nell'ambito delle comunità statuali (273). Nelle due più recenti Comunità europee il Regolamento viene posto non dalla Corte, ma sostanzialmente dal Consiglio, che deve approvare alla unanimità il testo predisposto dalla Corte. Si è quindi completamente modificato il principio che attribuiva all'autonomia della Corte il potere di innovare, sia pure in un ambito ben determinato, al sistema del Trattato istitutivo, e ciò indubbiamente ha portato ad una maggiore aderenza del Regolamento ai testi istitutivi.

Fondamentale è poi la norma contenuta nell'art. 45 del Protocollo sullo Statuto della Corte nella Comunità economica europea (art. 46 nella Comunità atomica), in cui si prevede la possibilità che il Consiglio modifichi, con voto unanime, il Protocollo sullo Statuto della Corte, qualora vi siano proposte della Corte di aumentare il numero dei giudici, di modificare la durata delle funzioni di essi, le norme relative alle sezioni e alla seduta plenaria e quelle relative al numero degli avvocati generali.

Fra gli Statuti della Corte nell'ambito della Comunità economica e della Comunità atomica, esistono poche differenze, e di scarsa importanza; identiche sono poi le norme di stretto carattere procedurale (274).

L'evoluzione del sistema delle fonti delle norme di procedura dall'ordinamento della Comunità del carbone e dell'acciaio agli ordinamenti delle due più recenti Comunità rispecchia talune note caratteristiche dei tre sistemi. Nella Comunità economica europea e nella Comunità atomica, come si è visto.

---

(273) Vedi sul punto i fondamentali lavori del CAMMEO, *Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, vol. III, Milano 1901, p. 110 ss.; del ROMANO, *Corso di diritto amministrativo*,<sup>3</sup> Padova, 1937, p. 45 ss.; dello ZANOBINI, *Sul fondamento giuridico della potestà regolamentare*, in *Archivio giuridico*, 1922, e, da ultimo del SANDULLI, *La potestà regolamentare nell'ordinamento vigente*, in *Foro it.*, 1958, IV, p. 57.

(274) Vedi sul punto DAIG, *Die Gerichtsbarkeit...*, cit., p. 210 ss.

è stata sostanzialmente ridotta l'autonomia attribuita alla Corte (275) al fine di conciliare le esigenze di un'autonoma evoluzione dell'organo giurisdizionale con le esigenze di un armonico sviluppo dei vari organi delle Comunità, ponendo, nella vita dell'ente, una nota di accentramento organizzativo. Una evoluzione del sistema processuale che poteva, nella Comunità del carbone e dell'acciaio, avvenire attraverso un autonomo atteggiamento della Corte, può avverarsi nelle due Comunità più recenti soltanto ad opera dell'organo che rappresenta gli Stati che hanno istituito la Comunità, o vi hanno successivamente aderito, mentre alla Corte spetta solamente un potere di impulso e di elaborazione tecnica, la cui importanza non deve però venire in alcun modo sottovalutata. Tale situazione ha rilievo non solo rispetto all'approvazione del Regolamento di procedura, ma anche rispetto all'attività successiva della Corte, alla quale la nuova posizione costituzionale in seno alle Comunità non potrà che suggerire atteggiamenti più cauti, meno ispirati a tendenze evolutive, maggiormente aderenti alla lettera dei testi procedurali che la Corte è chiamata ad applicare.

32. La caratteristica forse più saliente del sistema processuale della Corte è data dal suo aspetto unitario. Qualunque sia il titolo che attribuisce alla Corte un potere di giurisdizione rispetto alle singole controversie, le norme processuali che essa applica sono in ogni caso identiche. Le uniche eccezioni al principio sono poste relativamente alle controversie circa la conformità alle norme della Comunità atomica di accordi con terzi Stati, organizzazioni o cittadini di terzi Stati (artt. 102, 103 e 104 del Trattato istitutivo) e relativamente alle contro-

---

(275) Il Regolamento di procedura della Corte e talune decisioni della Commissione dei Presidenti, rappresentavano gli unici casi di esplicazione di un'autonomia assoluta nell'ambito della Comunità in quanto in ogni altro caso i regolamenti sono soggetti a un controllo giurisdizionale. Sul punto vedi, in senso conforme, MATHIJSEN, *Le droit de la Communauté...*, cit., p. 47,

versie fra Stati membri nell'ambito della Comunità del carbone e dell'acciaio.

Nel primo caso il Regolamento della Corte comune prevede, nell'art. 104, un rito camerale, e prescrive la notifica della istanza alla Commissione. Nel secondo caso, che presenta scarso rilievo, l'art. 41 dello Statuto della Corte nella C.E.C.A. con una norma di contenuto analogo ad un principio accolto nel sistema della Corte internazionale di giustizia (276) prescrive che le controversie debbano, a cura del cancelliere, venire senza indugio portate a conoscenza degli altri Stati membri, i quali hanno la facoltà di intervenire nel processo.

Si tratta in realtà di una norma del tutto superflua nell'ordinamento comunitario, data l'assoluta facilità con cui gli Stati membri possono venire edotti dell'esistenza di controversie innanzi alla Corte, e data l'ampiezza con cui vengono ammessi nel sistema processuale delle Comunità gli istituti dell'intervento volontario « di ogni persona fisica o giuridica che abbia interesse alla soluzione di una controversia », dell'impugnazione delle sentenze da parte del contumace e dell'opposizione di terzo. L'unica giustificazione alla norma deve venire individuata in una imitazione dell'analogo principio contenuto nel sistema della Corte internazionale di giustizia, ove esso trova una indiscutibile ragione di essere nell'ambito universale dell'ordinamento in cui opera la Corte. Ciò è tanto vero che nelle due più recenti Comunità la norma è caduta, e si è specificato come la legittimazione ad intervenire nelle controversie vertenti fra gli Stati membri spetti ad ogni altro Stato membro della Comunità e agli organi istituzionali. Vengono quindi esclusi dalla legittimazione a intervenire in tali controversie gli altri soggetti

---

(276) Per l'art. 40, comma 2° e 3°, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia « Il cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza a tutti gli interessati. Egli ne informa anche i membri delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario generale, e così pure gli altri Stati che abbiano diritto di comparire davanti alla Corte ».

delle Comunità e cioè le persone fisiche e giuridiche (vedi gli artt. 37 dello Statuto della Comunità economica e 38 dello Statuto della Comunità atomica). Si è evidentemente ritenuto che l'avviso agli Stati membri fosse superfluo, esistendo appunto l'istituto dell'intervento, ed inoltre gli istituti della impugnazione da parte del contumace, che è stata conservata, e dell'opposizione di terzo, che viene ammessa con ogni larghezza a favore di chiunque veda lesi i propri diritti da una sentenza pronunciata dalla Corte in qualsiasi controversia.

L'identità quasi assoluta delle norme che regolano il procedimento contenzioso innanzi alla Corte (il procedimento relativo ai pareri viene invece regolato dagli artt. 106 e ss. del Regolamento (277), costituisce indubbiamente un forte motivo per sostenere il carattere unitario della giurisdizione della Corte stessa, nonostante che la Corte operi in tre ordinamenti distinti, in cui vigono principi difformi sulla giurisdizione.

L'unitarietà del sistema processuale della Corte si può affermare quindi non solo nel senso che a qualsiasi controversia sorta in una medesima comunità si applicano norme processuali identiche, ma anche nel senso che, con lievissime differenze, si attua un medesimo procedimento nei tre sistemi particolari in cui la Corte opera, nonostante le difformità fra i principi materiali accolti nei tre sistemi.

La Corte di giustizia comune, applicando in maniera uni-

---

(277) Gli artt. 106, 107 e 108 del Regolamento di procedura disciplinano i procedimenti relativi ai pareri previsti dall'art. 228 del Trattato della Comunità atomica e dall'art. 95, 4° comma del Trattato della C.E.C.A., sostituendo in quest'ultimo caso l'art. 82 del Regolamento della C.E.C.A. La istanza di parere si promuove con una richiesta, ed il procedimento relativo avviene in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale, e prevede la relazione di un giudice designato dal Presidente. Il Regolamento precisa quali siano gli enti (istituzioni e Stati membri) cui la richiesta deve venire notificata: è interessante il principio per cui la domanda di revisione prevista dall'art. 95, 4° comma del Trattato della C.E.C.A. deve venire presentata congiuntamente dall'Alta Autorità e dal Consiglio. Il parere non deve possedere alcun requisito formale se non quello della motivazione, la cui ampiezza deve però indubbiamente essere proporzionata ai larghissimi poteri di autodecisione attribuiti alla Corte in materia consultiva.

taria le norme singolarmente affini degli Statuti ed un identico Regolamento di procedura, costituirà indubbiamente uno strumento atto a delineare un sistema particolare di norme materiali che abbracci le tre Comunità, ed in cui confluiscono i tre ordinamenti autonomi e speciali: ma dal punto di vista più strettamente processuale si è già configurato un sistema unitario, nonostante le differenze, lievi nei singoli Statuti e notevoli nei Trattati istitutivi.

Un altro aspetto caratteristico del sistema processuale della Corte è dato dalla sua originalità rispetto ad ogni altro sistema processuale, statale ed internazionale. Il diritto processuale della Corte presenta infatti soltanto alcune somiglianze con altri sistemi, ma non è legato in alcun modo da un rapporto di derivazione con nessuno di essi. In particolare non sembra esatta la tesi che la procedura della Corte sia una filiazione del sistema di giustizia amministrativa, quale si attua in Francia: il che invece è stato ritenuto soprattutto da autori francesi rispetto alla Comunità del carbone e dell'acciaio (278). La figura dell'avvocato generale è in realtà l'elemento più importante desunto dalla procedura amministrativa francese: ma ciò non si riferisce tanto allo svolgimento del processo innanzi alla Corte, quanto alla organizzazione della Corte medesima.

Notevoli analogie con altri sistemi indubbiamente sussistono, ed in particolare con il procedimento innanzi alla Corte internazionale di giustizia e con i procedimenti civili propri dei paesi della Comunità. Contrariamente a quanto si è ritenu-

---

(278) Vedi ad es. L'HUILLIER, *Une conquête du droit administratif français, le contentieux de la C.E.C.A.*, *Recueil Dalloz*, Paris, 1953, ch. XII, p. 63 ss. È notevole a questo punto osservare come vari autori italiani e tedeschi abbiano invece sin dall'inizio messo in luce come le affinità maggiori si potessero riscontrare fra il Regolamento della Corte della C.E.C.A. ed il sistema processuale della Corte internazionale di giustizia, mentre altri autori chiarivano le affinità con i sistemi di procedura civile vigenti nei vari Stati membri della Comunità (Vedi ad es. BERRI, *Osservazioni introduttive al Regolamento di procedura della Corte di giustizia della C.E.C.A.*, in *Foro pad.*, 1953, parte III, p. 106).

to crederei possibile non tanto un avvicinamento con l'attuale Codice di procedura italiano, quanto, ma solamente per taluni istituti, col sistema del Codice napoleonico, accolto dai diritti processuali belga e olandese e colla tradizione, contro cui hanno solamente in parte reagito quei codici, del diritto statutario e del diritto comune (e del resto al processo proprio del diritto comune, largamente recepito attraverso la Convenzione dell'Aia del 1907, si ispira anche il sistema della Corte internazionale di giustizia) (279). La distinzione fra una fase scritta ed una fase orale del procedimento, il largo potere attribuito alla Corte rispetto all'ammissione e alla valutazione delle prove, la previsione di due tipi di procedimento, uno normale ed uno abbreviato e la distinzione fra il giudizio sul merito ed il giudizio sui presupposti processuali e le condizioni dell'azione, sono indubbiamente istituti che si richiamano a quelle origini.

È infine caratteristico del sistema processuale della Corte il contemperamento che in esso si ha fra il principio inquisitorio e quello dispositivo, con una decisa prevalenza del primo. È noto come gli scrittori di diritto processuale civile distinguano due figure tipiche di processo: il processo di tipo inquisitorio, in cui il mezzo processuale tende essenzialmente alla tutela dell'ordinamento giuridico ed in cui all'organo processuale sono attribuiti vastissimi poteri, e il processo di tipo dispositivo, che tende soprattutto alla tutela dei diritti delle parti

---

(279) Il punto non ha finora avuto una adeguata trattazione negli studiosi del processo internazionale. Ciò forse si ricollega al fatto che la dottrina, più che contrapporre sistema a sistema, ha finora preferito contrapporre i principi concettuali del diritto internazionale processuale ai principi concettuali elaborati dal diritto processuale interno (e per tale impostazione vedi da ultimo le osservazioni contenute nell'interessante lavoro del Sereni, *Principi generali del diritto e processo internazionale*, Milano 1955). Circa l'autonomia del sistema processuale della Corte internazionale di giustizia e in genere del sistema processuale internazionale vedi, fra gli scrittori italiani, oltre il SERENI, *op. cit.*, il QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*,<sup>3</sup> cit., p. 226, cui rimando per la bibliografia.

ed in cui è previsto in larghissima misura il potere delle parti stesse di condizionare lo svolgimento del processo (280). È altrettanto noto come il processo inquisitorio e il processo dispositivo siano due figure di processo che non si sono attuate nell'aspetto più puro in nessun sistema storicamente determinato, potendosi individuare soltanto procedimenti che si avvicinano, in misura maggiore o minore, all'uno o all'altro tipo.

In comunità di diritto quali le Comunità europee, in cui lo scopo essenziale dell'organo di giurisdizione è quello di attuare concretamente i principi istituzionali dell'ordinamento, come del resto viene solennemente riaffermato dai Trattati istitutivi, appare naturale che il modo di svolgimento del processo si avvicini, pur con notevoli contemperamenti, al processo inquisitorio. La prima e più importante applicazione del principio è data dal modo con cui si determina l'ambito di giurisdizione della Corte, utilizzando essenzialmente il concetto di azione, il che significa che vengono prefissate in modo rigorosamente tipico le domande che possono venir sottoposte alla Corte. L'ambito dell'oggetto della controversia viene così notevolmente circoscritto e previamente delimitato, mentre il potere dispositivo della parte rispetto alla determinazione dell'oggetto del processo viene singolarmente ridotto.

---

(280) Circa il processo civile inquisitorio vedi soprattutto l'analisi del CHIOVENDA, *Principi di dir. processuale civile*<sup>3</sup>, Napoli, 1923, p. 727 e lo studio del CALAMANDREI, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, in *Studi Chiovenda*, 1927, p. 133 ss. Il termine di processo inquisitorio è stato introdotto nella dottrina giuridica dal Kohler (vedi CALAMANDREI, *op. cit.*, p. 141). Per una diversa configurazione del processo inquisitorio vedi però CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi Redenti*, vol. II, Milano, 1951, p. 693 ss., il quale autore ritiene di dover distinguere più rigorosamente ciò che attiene alla tutela dell'interesse materiale da ciò che attiene al regime interno del processo. Sulle caratteristiche del processo nel diritto comune in Italia vedi SALVIOLI (GIUSEPPE), *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, 1925-27, p. 750 ss., e CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in *Rivista it. scienze giuridiche*, 1902. Per i rapporti fra la legislazione napoleonica e i sistemi di diritto comune e statutario vedi da ultimo SOLUS, *La riforma della procedura civile francese*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, I, p. 14 ss.

33. Il procedimento innanzi alla Corte si inizia, in ogni caso, con una istanza presentata al cancelliere, redatta per iscritto e sottoscritta dal ricorrente o dal suo rappresentante (281). Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità devono venire rappresentati da un agente, mentre è facoltativa l'assistenza di un avvocato iscritto negli ordini professionali degli Stati membri (282); ogni altra persona fisica o giuridica deve venire rappresentata ed assistita da un avvocato (283).

Il cancelliere notifica l'istanza alla parte convenuta (articolo 16 del Regolamento di procedura) in plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno. Il convenuto ha un mese di tempo — ma il termine può venire prorogato con ordinanza del presidente — per presentare in cancelleria un controricorso.

L'istanza deve contenere, oltre la data, l'indicazione del nome e del cognome delle parti, del domicilio del ricorrente, la qualità dei firmatari, l'oggetto della controversia, le conclusioni e una esposizione sommaria dei motivi invocati e, se del

---

(281) Per la C.E.C.A., vedi l'art. 22 dello Statuto della Corte; per la Comunità economica e per la Comunità atomica vedi gli artt. 19 dei rispettivi Statuti. I requisiti formali dell'istanza vengono determinati dall'art. 38 del Regolamento di procedura. Nella sentenza 17 luglio 1959 in cause riunite 36/58 ed altre, è stato deciso che ha rilievo solo la data del deposito in cancelleria, e non la data di consegna all'ufficio postale.

(282) Per la C.E.C.A., vedi l'art. 20 1° comma dello Statuto; per le due altre Comunità l'art. 17. Anche l'istituto dell'agente è caratteristico del processo internazionale: sul punto vedi il *Dictionnaire de la terminologie du droit international*, Paris, 1960, voce *Agent*. Sulla capacità degli avvocati, è interessante la sentenza del 20 marzo 1959, sulla quale vedi BOULOUIS, *Commentaires, Annuaire français de droit intern.*, 1959, p. 375 ss.; in essa si regolano gli effetti della sospensione disciplinare sulla capacità dell'avvocato costituito con riferimento alla legge nazionale dell'interessato.

(283) Per la C.E.C.A., vedi l'art. 20, 2° comma, dello Statuto, per le due altre Comunità l'art. 7. Gli agenti, consulenti ed avvocati godono dell'immunità per le frasi pronunciate e gli scritti prodotti in causa, e fruiscono della libertà di trasferimento. Gli atti ed i documenti di causa sono esenti da perquisizioni e insequestrabili (Regolamento di procedura, artt. 32-33). I professori di diritto degli Stati membri possono difendere innanzi alla Corte: sul punto vedi DE RICHEMONT, *La Cour de Justice*, cit., p. 103 ss.

caso, le offerte dei mezzi di prova. In essa possono venire contenute cumulativamente varie domande, purchè — sembra — presentino fra di loro una connessione (284). Per l'art. 40 del Regolamento il controricorso deve contenere, oltre che il nome e il domicilio del convenuto, le sue conclusioni, e cioè l'ammissione o la contestazione delle domande del ricorrente, con esclusione quindi di ogni istanza riconvenzionale, ed inoltre la enunciazione delle ragioni in fatto e delle ragioni in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova che si richiede vengano assunti. Anche il controricorso viene notificato dal cancelliere.

Il procedimento presenta tre fasi: una fase scritta, una fase d'istruzione probatoria ed una fase orale (285). Nella fase scritta le parti possono rispettivamente completare il ricorso e la comparsa difensiva con una replica ed una controreplica, di cui il presidente fissa la data di deposito. Anche questi atti vengono depositati in cancelleria; ma per essi non è prevista la notificazione.

Il ricorso e il controricorso hanno valore preclusivo nel senso che in corso di causa non è consentita la deduzione di nuovi motivi (a meno che essi si basino su elementi di fatto e di diritto emersi durante la fase scritta) (286), nè mutare il *petitum* o la *causa petendi* (287). È invece possibile addurre nuovi mezzi di prova, giustificando il ritardo della presentazione.

È facile considerare che nonostante talune opinioni in senso contrario (288), il procedimento sino a qui descritto pre-

---

(284) Vedi a questo proposito la sentenza 21 dicembre 1954 in causa 1/54.

(285) La fase istruttoria, ora disciplinata dagli artt. 45-54 del Regolamento di procedura, ebbe un rilievo autonomo soprattutto per merito del Regolamento di procedura della C.E.C.A., in cui negli artt. 25-31, venivano estremamente precisate le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto, delineandosi appunto la fase di istruzione probatoria. Le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto sono sostanzialmente riprodotte dall'art. 18 degli Statuti delle due altre Comunità.

(286) Vedi il Regolamento di procedura, art. 42, I e II comma.

(287) Vedi la sentenza 4 febbraio 1959, in causa 17/57, ove si chiarisce che i nuovi motivi non possono venire adottati neppure in via subordinata.

(288) Vedi ad es. BERRI, *op. cit.* p. 108.

presenta scarse analogie con il sistema del cod. proc. civ. italiano del 1942, modificato dalle novelle del 1950. Ma occorre aggiungere pure che esso presenta analogie più apparenti che sostanziali sia con il procedimento formale attuato nell'ordinamento italiano in virtù del cod. proc. civ. 1865, sia con il procedimento sommario da cui il primo risultò tacitamente abrogato. Caratteristica comune al processo formale ed a quello sommario era infatti il larghissimo potere dispositivo attribuito alle parti relativamente allo svolgimento del processo e alla durata di esso: lo scambio delle memorie poteva infatti continuare sino a che le parti l'avessero ritenuto opportuno (ed era previsto quindi lo scambio di tripliche, quadrupliche, ecc.). Fondamentale era poi in entrambi il potere delle parti di decidere in quale momento la causa fosse matura per il giudizio di merito del tribunale: potere che le parti esercitavano mediante un semplice deposito del fascicolo in cancelleria (289).

Nel procedimento innanzi alla Corte comune invece alle parti non è attribuito un potere dispositivo circa lo svolgimento della fase di trattazione della causa, in quanto lo scambio di memorie difensive viene limitato e rigorosamente circoscritto a un numero ben preciso di atti in cui minimo è lo *jus variandi* delle parti; mentre la competenza a porre in essere gli atti essenziali relativi alla chiusura delle varie fasi di procedura non viene attribuita alle parti bensì alla Corte, la quale può autorizzare le parti a presentare, in un termine fissato, osservazioni scritte, e al presidente, il quale terminata l'istruttoria fissa la data d'inizio della fase orale (art. 54 del Regolamento di procedura). Alle parti quindi, anche sotto questi aspetti, non viene concesso alcun potere dispositivo: il che rafforza la convinzione che il processo innanzi alla Corte abbia carattere inquisitorio, nonostante che esso abbia richiamato forme pro-

---

(289) Sul potere delle parti, nel procedimento formale, di scambiare memorie senza alcun limite, vedi cod. proc. civ. 1865, art. 165. Sulla chiusura del processo nel sistema italiano anteriore al 1942 vedi, fra i tanti, MORTARA, *Istituzioni di procedura civile*, Firenze, 1937, p. 257 ss.

cessuali proprie di sistemi che largamente accoglievano il principio dispositivo.

Non direi però neppure che nel processo innanzi alla Corte si affermino i principi della concentrazione e della immediatezza, nei quali si esprime lo sforzo di attribuire al giudice un potere ordinatorio circa il processo. Tali principi, come è noto, avrebbero dovuto costituire il cardine della riforma del processo civile avvenuta in Italia nel 1942, e non si sono affermati nella pratica giurisprudenziale se non in misura scarsa e incompleta (290). Essi comunque appaiono completamente estranei al sistema processuale della Corte comune soprattutto per quella distribuzione del potere ordinatorio circa gli atti del processo fra presidente, sezioni e Corte in seduta plenaria, che è caratteristica del sistema processuale delle Comunità europee.

Così come alle parti non viene attribuito se non in misura estremamente ridotta un potere dispositivo circa lo svolgimento del processo e circa il mutamento dell'azione introdotta, per una medesima ragione ad esse non vengono imposti precisi termini perentori per muovere le eccezioni che non impegnano la discussione sul merito. Si è così profondamente innovato al sistema proprio del Regolamento di procedura della C.E.C.A., che prevedeva un preciso termine di decadenza per le eccezioni tali da « provoquer l'arrêt de la procédure sans engager le débat sur le fond » (291). Tale termine coincideva col primo

(290) Sui principi di concentrazione e di immediatezza vedi per tutti CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Roma, 1930, p. 395 ss.

(291) Vedi l'art. 69 del Regolamento della Corte nel sistema della C.E.C.A. Circa la natura di tali eccezioni, sembra chiaro che si sia fatto un riferimento a quelle che nel sistema della Corte internazionale di giustizia vengono disciplinate dall'art. 62 del Regolamento, e chiamate eccezioni preliminari. Sul punto vedi lo studio del GUCCENHEIM, *Die vorgängigen prozessualen Einreden im Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof*, in *Festschrift Makarov*, Stuttgart und Köln, 1958, p. 131 ss., e il contributo del SALVIOLI (GABRIELE), *Problèmes de procédure dans la jurisprudence internationale*, *Recueil des Cours*, 1957, I, p. 557 ss.

atto di procedura scritta. Nel vigente Regolamento di procedura l'eccezione o l'incidente si propongono invece con domanda separata (art. 91). Si inserisce allora nel procedimento principale un procedimento incidentale, in virtù del quale viene sospeso ogni giudizio sul merito: le parti si scambiano memorie, dopo di che la Corte decide o risolvendo la questione sollevata dal convenuto, o riunendola alla causa principale. La possibilità di risolvere le questioni preliminari con un provvedimento separato giova certamente ad attribuire una notevole snellezza al processo anche se non sussiste più la imposizione alla parte che intenda contestare la possibilità che il processo possa venire utilmente svolto, di un termine perentorio per muovere le eccezioni relative. La Corte nell'ambito della C.E.C.A. non si è mai avvalsa della possibilità di celebrare un giudizio separato, ed ha invece sempre preferito risolvere le questioni preliminari insieme al merito: ma certamente la previsione di un giudizio autonomo ha contribuito a delineare quella figura di pronunzia sulla ricevibilità della domanda che ha tanta importanza nei provvedimenti della Corte.

Particolari doti di snellezza presenta pure il sistema delle norme che regolano lo svolgimento dell'istruzione probatoria. Tali norme attribuiscono alla Corte un potere discrezionale di ricorrere o meno all'assunzione di prove e di ampliare i mezzi di prova, così come è riservata la prova contraria (articolo 45 del Regolamento di procedura). L'ampiezza dei poteri attribuiti all'ufficio agevolmente si spiega richiamando il principio generale per cui tutto ciò che si riferisce all'ammissione e alla assunzione delle prove è demandato al giudizio discrezionale della Corte, nel cui sistema ha pure una applicazione quasi illimitata, rispetto alla valutazione dei fatti probatori, il principio della prova libera.

Con la controreplica ha termine la fase scritta del procedimento. Il fascicolo viene trasmesso al presidente, il quale designa il relatore e fissa la data entro cui questi dovrà depositare la re-

lazione sull'opportunità di istruire la causa, o di iniziare la fase orale senza istruzione. Il giudice relatore deve naturalmente astenersi da qualsiasi considerazione sul merito.

Vigente il Regolamento di procedura della C.E.C.A. spettava al presidente, qualora il relatore avesse ritenuta la causa matura per la decisione, di fissare un'udienza nella quale la Corte, udito l'avvocato generale, doveva decidere o di iniziare la procedura orale o di rinviare la causa alla sezione cui apparteneva il relatore, perchè si procedesse alla istruzione probatoria. Diversamente al presidente stesso spettava il compito di fissare la data d'inizio della fase istruttoria (292). Nel vigente Regolamento di procedura, invece, spetta in ogni caso alla Corte di decidere, udito l'avvocato generale, se sia necessario procedere all'istruzione (art. 44). Il relatore fa parte del collegio giudicante anche quando abbia cessato di appartenere alla sezione, alla quale era stato affidato l'espletamento della fase istruttoria (293).

34. Lo svolgimento della fase istruttoria viene affidato alle sezioni (*chambres*) e più precisamente alla sezione nel cui seno è stato nominato il relatore; salvo il potere spettante alla Corte in seduta plenaria di ordinare una integrazione dell'istruzione probatoria, qualora essa ritenga insufficienti i risultati raggiunti (art. 60 del Regolamento di procedura).

In via normale quindi l'istruzione viene affidata alle sezioni, cui viene attribuito il compito di procedere a determinati atti istruttori, o di giudicare circa determinate categorie di controversie, alle condizioni previste da un regolamento stabilito a tale fine. Dato che nella Comunità economica il fenomeno giurisdizionale si attuerà con larghezza infinitamente maggiore

---

(292) Vedi Regolamento della C.E.C.A., art. 34.

(293) Sulla figura del giudice relatore vedi VALENTINE, *The Court of Justice...*, cit., p. 41 ss.

che non nella C.E.C.A., alle sezioni potrà venire attribuito il potere di decidere circa il merito di talune controversie, e non più un potere relativo al compimento della sola istruzione probatoria (294).

Il potere attribuito alla Corte rispetto all'ammissione di elementi di prova appare in tutte e tre le Comunità estremamente vasto e quasi discrezionale. Per il Regolamento di procedura della Corte comune la sezione provvede sulla ammissione delle prove con ordinanza, dopo aver udito l'avvocato generale e la relazione del relatore. L'ordinanza non è motivata ma deve specificare i fatti da provare (295).

Piuttosto scarse sono le norme circa il modo di assunzione e di espletamento delle prove: nessun limite è posto all'organo giudicante, sia che il giudizio venga attribuito alle sezioni sia alla Corte in seduta plenaria, circa la valutazione di esse.

Il potere spettante alla Corte di disporre mezzi istruttori e di prescrivere la rinnovazione o l'ampliamento di atti istruttori già compiuti nell'ambito delle sezioni è poi del tutto discrezionale. Si afferma quindi, e con ogni ampiezza, il sistema della prova libera: quasi illimitato è pertanto il potere della Corte di ammettere prove: taluni tipi di fatti probatori vengono bensì previsti, ma a puro scopo esemplificativo, in quanto vige il principio generale che la Corte ammette tutte le prove che essa crede opportune (296), e non esistono norme che attribuiscono alle prove un valore legale.

Coerentemente con la disciplina di tutta la materia delle prove, e al carattere generale del processo innanzi alla Corte assai più vicino al processo di tipo inquisitorio che non al pro-

---

(294) Vedi il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, art. 165, il Trattato istitutivo della Comunità atomica, art. 137. Nell'ambito della Comunità del carbone e dell'acciaio, vedi l'art. 18 dello Statuto e l'art. 21 del Regolamento. Sull'argomento vedi inoltre VALENTINE, *op. cit.*, p. 40; DELVAUX, *La Cour de Justice*, cit., Paris, 1956, p. 54 ss.; DE RICHEMONT, *La Cour de Justice*, cit., p. 76 ss.

(295) Vedi Regolamento, artt. 45 e 46.

(296) Il principio viene enunciato espressamente nell'art. 45 del Regolamento.

cesso di tipo dispositivo, è assai ampio il potere della Corte di imporre oneri alle parti in materia probatoria e di valutare discrezionalmente le conseguenze dell'inadempimento delle parti. Alle parti infatti gli Statuti impongono un onere quanto mai ampio di produzione, ove la Corte lo ritenga opportuno, nonchè l'onere di fornire ogni informazione richiesta (297). Il Regolamento di procedura ha poi, così come aveva fatto il Regolamento della C.E.C.A., precisato e ampliato i poteri della Corte in questa materia, in quanto ad essa viene attribuito il potere di ordinare la comparizione personale delle parti e di richiedere loro informazioni e la produzione di documenti (298).

Esplicitamente gli Statuti prevedono il potere della Corte di nominare commissioni di inchiesta e periti. L'espletamento dell'inchiesta o della consulenza viene affidato a ogni persona, ente, o ufficio che la Corte ritenga idonei (299). La Corte può predisporre una lista di esperti. La figura della commissione di inchiesta è in genere estranea al diritto processuale civile degli ordinamenti degli Stati, ed è invece ampiamente conosciuta dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale: in genere si ritiene che la commissione di inchiesta debba appurare tutta una situazione di fatto, e non taluni singoli punti di fatto; e che il suo accertamento, pur non essendo vincolante per il giudice (300), abbia maggior autorità che non la peri-

---

(297) Nell'ambito della C.E.C.A., l'art. 24 dello Statuto attribuisce alla Corte il potere di chiedere alle parti, ai loro rappresentanti e agli Stati membri « de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables » prendendone atto in caso di rifiuto. Una norma del tutto analoga è contenuta nell'art. 21 dello Statuto della Comunità economica e nell'art. 22 dello Statuto della Comunità atomica, ove si prevede altresì il potere della Corte di richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, che non siano parti in causa, tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

(298) Vedi Regolamento art. 45, § 2.

(299) Vedi l'art. 25 dello Statuto della C.E.C.A., l'art. 22 dello Statuto della Comunità economica europea, l'art. 23 dello Statuto della Comunità atomica.

(300) Sulle commissioni di inchiesta, disciplinate dalle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, cfr. per tutti EFREMOFF, *La conciliation internationale*, in *Recueil des Cours*, 1927, vol. III, p. 3 ss.

zia, rispetto alla quale la determinazione del giudice rimane assolutamente libera.

Nessuna norma pone poi limitazioni all'ammissione di testimonianze in considerazione della persona del testimone o delle caratteristiche della lite. L'ammissione di testi da parte della Corte è quindi del tutto discrezionale. Alla parte però spetta in ogni caso il diritto di fornire prove contrarie ed ampliamenti di prova (301). L'ammissione delle prove viene stabilita con ordinanza, per cui non viene previsto l'obbligo di motivazione, ma bensì l'obbligo di precisazione dei fatti da accertare (302).

La sezione può procedere direttamente alla assunzione delle prove o delegarvi il relatore. Nell'attuale Regolamento non è stato conservato il principio, accolto nel Regolamento della C.E.C.A., per cui la delega non veniva ammessa ove una delle parti si fosse opposta (303). Nel Regolamento della C.E.C.A. veniva prevista anche l'audizione di testimoni e di esperti in via rogatoria, alle condizioni convenzionalmente pattuite cogli Stati membri (304): la norma è stata opportunamente accolta negli Statuti delle Comunità più recenti.

Il modo dell'audizione di testimoni e di esperti viene previsto dal Regolamento di procedura in una serie di norme dal contenuto singolarmente ampio. Sia i testimoni che gli esperti sono tenuti a prestare giuramento (305); ma la Corte può, con il consenso delle parti, dispensarli dalla prestazione. In caso di testimonianza falsa o di perizia infedele si prevede, nel sistema della C.E.C.A., che la Corte si rivolga al Ministro della giustizia del paese di cui il testimone o l'esperto è suddito,

---

(301) Vedi Regolamento, art. 45, § 4.

(302) Vedi Reg. cit., art. 47, § 1.

(303) Vedi Reg. della C.E.C.A., art. 38.

(304) Sulle commissioni rogatorie vedi l'art. 36 del Regolamento della C.E.C.A. e l'art. 10 del Regolamento addizionale sulle Commissioni rogatorie, richiamato all'art. 36.

(305) Vedi Regolamento, art. 47, § 5.

perchè gli siano applicate le sanzioni previste per questo reato dalla legge nazionale.

Nel caso che la parte abbia ricusato il testimone o il perito, o in caso di rifiuto da parte di essi di prestare la propria testimonianza o di rendere la consulenza, la sezione decide, evidentemente con piena libertà di determinazione. Una sanzione pecuniaria può venire inflitta al testimone che, regolarmente citato, non si presenti. Nel sistema della C.E.C.A. la sezione può, in questo caso, applicare le misure previste contro i testimoni che rifiutino di prestarsi alla testimonianza dalle norme di procedura civile vigenti nel paese ove il testimone è domiciliato e, nel caso in cui egli non abbia alcun domicilio, nel paese in cui egli dimora. In ogni caso è esclusa ogni traduzione coatta (306).

Nel sistema dei Trattati istitutivi e degli Statuti della Corte per la Comunità economica e per la Comunità atomica gli obblighi dei testimoni e dei periti appaiono disciplinati in modo assai più rigoroso. Infatti mentre viene prevista l'audizione di testimoni per rogatoria, si pone agli Stati membri l'obbligo di considerare e di perseguire come un reato qualsiasi violazione del giuramento dei testimoni e dei periti, e si attribuiscono contemporaneamente alla Corte, nei confronti dei testimoni non comparsi, i poteri generalmente riconosciuti agli organi giurisdizionali degli Stati, ed in particolare le si attribuisce il potere di infliggere sanzioni pecuniarie, rinviando per la determinazione di esse al Regolamento di procedura: indice anche questo dell'evoluzione del sistema giurisdizionale della Corte che si ricollega all'ampiezza di gran lunga maggiore che il fenomeno della giurisdizione presenta nelle due Comunità più recenti (307).

---

(306) Vedi l'art. 23 dello Statuto della C.E.C.A. e l'art. 9 del Regolamento aggiuntivo. Sul punto vedi DELVAUX, *op. cit.*, p. 57 e DE RICHEMONT, *op. cit.*, p. 96 ss. e p. 137 ss.

(307) Vedi gli artt. 187 e 192 del Trattato istitutivo della Comunità econo-

Rispetto al rigore delle norme degli Statuti l'attuazione del Regolamento di procedura appare singolarmente cauta, in quanto alla Corte è stato attribuito il solo potere di infliggere sanzioni pecuniarie ai testimoni non comparsi o che si rifiutano di deporre, mentre pare esclusa ogni traduzione forzata.

35. Terminata la fase istruttoria, il presidente della Corte, cui viene trasmesso il fascicolo, fissa la data dell'udienza in cui si svolgerà il dibattimento orale. La Corte ha però il potere, dopo l'espletamento dell'istruttoria, di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte. Non viene quindi più concessa alle parti la facoltà, ad esse attribuita nel sistema della C.E.C.A., di precisare per iscritto le proprie conclusioni definitive dopo il termine dell'istruttoria. La causa viene quindi in via normale rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate precedentemente: anche questa innovazione riconferma il carattere inquisitorio del processo innanzi alla Corte comune.

Il dibattimento orale viene diretto dal presidente, cui sono conferiti gli opportuni poteri disciplinari. Nel potere di direzione viene espressamente compreso quello di fare domande e porre questioni agli agenti, consulenti ed avvocati delle parti.

Le parti non possono intervenire nella discussione, in quanto il diritto loro spettante viene esercitato dai loro agenti, consulenti ed avvocati.

In qualsiasi momento della fase orale la Corte può ordinare che si rinnovi o si ripeta con maggiore ampiezza a sè ogni atto di istruzione probatoria già compiuto innanzi alla sezione istruttoria oppure può incaricare la sezione o il giudice relatore di procedervi. La Corte ha poi tanto il potere di ordinare la riapertura della fase probatoria, per provvedere all'assunzione

---

mica europea, e l'art. 24 dello Statuto della Corte, gli artt. 159 e 164 del Trattato della Comunità atomica e l'art. 25 dello Statuto della Corte, nonchè l'art. 48, § 4 del Regolamento di procedura.

di nuove prove, quanto quello di ordinare la riapertura della fase orale.

Formalmente i provvedimenti pronunciati dalla Corte in seduta plenaria si distinguono in sentenze ed ordinanze, mentre le sezioni emettono solo ordinanze. Sentenze sono i provvedimenti attraverso i quali la Corte si spoglia della causa per mancanza dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione (308), o in quanto essa decide sul merito. Nel primo caso la Corte decide — per usare la terminologia che le è propria — circa la ricevibilità della domanda, e solo se la decisione è positiva passa ad esaminare il merito della causa. In questo secondo caso la Corte esamina e decide circa la fondatezza dell'azione fatta valere in giudizio. La sentenza decide pertanto, sia dal punto di vista della ricevibilità che dal punto di vista del merito, circa l'azione fatta valere in giudizio; ed è definitiva e obbligatoria dal giorno in cui viene pronunciata.

L'ordinanza invece decide circa un rapporto meramente processuale: non è definitiva in quanto essa può venire sempre revocata dall'organo che l'ha emessa e, in genere, dall'organo superiore, e, pur essendo obbligatoria, non ha il carattere dell'esecutorietà. Non esiste nei testi una prescrizione dei requisiti formali della ordinanza pronunciata nella fase decisoria; ma da un esame della giurisprudenza della Corte compiuto sulle ordinanze relative all'ammissibilità di un intervento si deduce che l'ordinanza deve possedere tutti i requisiti della sentenza da cui si distingue però in quanto l'esposizione delle ragioni delle parti e della motivazione è di solito sommaria. Formalmente quindi le ordinanze pronunciate dalla Corte in seduta plenaria si distinguono dalle ordinanze con cui le sezioni provvedono all'ammissione delle prove, rispetto alle quali, come già si è notato, non viene espressamente previsto l'obbligo di mo-

---

(308) In tale figura si comprendono quindi i provvedimenti sulle eccezioni o sugli incidenti, provvedimenti previsti dal Regolamento di procedura all'art. 91, § 4.

tivazione, mentre viene prevista l'articolazione dei fatti che formano oggetto della prova (nel Regolamento della C.E.C.A. si prevedeva invece che l'ordinanza ammissiva di prove non fosse motivata).

Mentre per le sentenze viene prevista la pronuncia in pubblica udienza, le ordinanze vengono normalmente depositate in cancelleria e notificate alle parti costituite.

Un'importante innovazione del Regolamento di procedura della Corte comune consiste nell'abrogazione della figura, prevista dall'art. 70 del Regolamento della C.E.C.A., della sentenza parziale. Nell'art. 70 alla Corte veniva infatti espressamente attribuito il potere di decidere circa talune questioni di merito con un provvedimento parziale ogni qualvolta l'avesse ritenuto opportuno, su domanda di almeno una delle parti. Il medesimo articolo definiva l'oggetto della sentenza parziale, chiarendo che esso si identificava in « un punto pertinente di fatto o di diritto su cui la Corte intende giudicare prima di procedere all'esame delle altre questioni » (309). Inoltre la Corte, investita di tutta la causa, poteva decidere con una sentenza parziale solo talune questioni, quando avesse ritenuto necessario compiere nuovi atti di istruzione probatoria prima di decidere le altre questioni. La sentenza parziale nel sistema della C.E.C.A. non andava quindi confusa con la sentenza con cui la Corte decideva circa i presupposti processuali e circa le condizioni dell'azione, e cioè circa la ricevibilità dell'azione. Ed infatti la sentenza parziale sia qualora venisse pronunciata su richiesta dalle parti (come era possibile secondo il Regolamento della C.E.C.A.), sia qualora essa venga emessa, come è tuttora possibile, dalla Corte investita del giudizio dell'intera cau-

---

(309) La parola « pertinente » non poteva che significare « rilevante rispetto all'oggetto della lite ». Non mi sembra quindi accoglibile la tesi, sostenuta da un autore (vedi DE RICHEMONT, *op. cit.*, p. 209) per cui pertinente significherebbe, oltre che « se rapportant à la cause » « claire et circonstanciée, dépouillée de toute ambiguïté, et ne pas rédigée en termes vagues et généraux ».

sa, è caratterizzata dal fatto che con essa il giudice decide solamente rispetto a taluni elementi della situazione materiale dedotta in giudizio (310).

Mentre per le ordinanze mancano, nei testi legislativi, espresse imposizioni di natura formale, per le sentenze invece la determinazione di requisiti formali è esplicita e quanto mai rigorosa (311). Esse debbono venire pronunciate in pubblica udienza alla presenza delle parti, dopo una deliberazione segreta, ed essere redatte in un documento che comprenda l'indicazione della Corte, la data della pronuncia, il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, il nome del cancelliere, l'indicazione delle parti, dei loro agenti, consulenti o avvocati, le conclusioni, le conclusioni assunte dalle parti, la menzione che l'avvocato generale è stato sentito, l'esposizione sommaria dei fatti, la motivazione e infine il dispositivo e la decisione relativa alle spese. Contrariamente a ciò che avviene nel sistema della Corte internazionale di giustizia, non è previsto l'istituto dei pareri dissidenti e delle opinioni individuali. Non è più necessaria la menzione dello svolgimento del processo, prevista invece nel Regolamento della C.E.C.A.

Dalla esperienza sinora fatta si può dedurre che la Corte ha dimostrato, nei propri provvedimenti, di esaminare con la maggiore ampiezza e con estremo scrupolo le tesi e le ragioni di diritto sostenute dalle parti. L'esposizione delle argomenta-

---

(310) Così nella sentenza parziale del 16 luglio 1956 la Corte ritenendo necessario acquisire informazioni e indicazioni scritte supplementari, decise per intanto circa l'ammissibilità dell'azione ritenendo il carattere individuale della decisione impugnata e ritenendo che in una lettera dell'Alta Autorità fosse contenuta una decisione. La Corte poi affermò la necessità di una nuova valutazione dei prezzi qualora nel periodo transitorio mutassero le previsioni del livello dei prezzi dei carboni belgi; e su questo punto riaperse la discussione orale per assumere le informazioni relative.

(311) Vedi Regolamento, art. 63. La pubblicità del procedimento viene esclusa solamente nel caso di cui all'art. 225 del Trattato della Comunità economica europea. La sentenza viene però pronunciata in pubblica udienza anche quando la discussione è avvenuta a porte chiuse (art. 56, § 2 del Regolamento).

zioni delle parti viene condotta nelle sentenze in modo estremamente analitico. Più raramente la Corte ha accolto lo stile di argomentazione conciso e scarno proprio della Casazione francese (312). Indubbiamente nella forma con cui vengono stese le sentenze si notano influssi dello stile giurisprudenziale proprio dei tribunali italiani e tedeschi; da questi ultimi, in particolare, è desunta la precisione anche esteriore con cui i vari argomenti vengono suddivisi, esaminati e decisi.

Nel motivare le proprie decisioni la Corte si è spesso richiamata alla precedente giurisprudenza: e ciò oltre tutto ha avuto il merito indubbio di rendere assai più snella la motivazione delle sentenze più recenti. Ma nel ripetere le tesi sostenute dalle parti la Corte ha sempre usato il massimo scrupolo; preoccupandosi di esporre, subito dopo di aver ripetuto le ragioni delle parti, le obiezioni che ad ognuna di esse si potevano muovere. Il che è senza dubbio assai pregevole sul piano dell'efficacia e dell'esattezza dell'esposizione, ma assai meno sotto il profilo della semplicità e della chiarezza e, talvolta, della facile comprensione del testo.

Molto spesso infatti il ragionamento giuridico della Corte appare disperso fra le obiezioni mosse alle tesi delle parti e la motivazione in diritto delle decisioni: e la lettura è resa più difficile dal fatto che spesso le medesime questioni sono esaminate, sia pure sotto un diverso profilo, due volte: una prima volta nell'accertamento della ricevibilità dell'azione, e una seconda nella decisione del merito. Sotto questo profilo la Corte è ben lungi dall'aver raggiunto il felice potere di sintesi che costituì una delle migliori caratteristiche dell'attività giurisprudenziale della Corte permanente di giustizia internazionale, e che, dopo qualche incertezza nei primi anni della sua attività, si nota nei provvedimenti dell'attuale Corte internazionale di giustizia.

---

(312) Sul punto vedi le considerazioni di RIVERO, *Le problème de l'influence*, cit., p. 297 ss.

36. Il carattere definitivo della sentenza fa sì che nel sistema processuale della Corte comune siano previsti con una larghezza notevolmente maggiore che nei sistemi di diritto processuale civile taluni istituti, che negli ordinamenti degli Stati sono in buona parte resi superflui dall'esistenza di mezzi ordinari di gravame, e dal fatto che le sentenze di primo grado non sono — almeno in molti Stati — obbligatorie (313). Tali istituti sono l'integrazione delle sentenze, la correzione di errori materiali, l'interpretazione delle sentenze, la revisione, l'opposizione avverso le sentenze contumaciali, e l'opposizione di terzo.

L'integrazione delle sentenze viene prevista nel sistema delle Comunità (314) nel caso in cui la Corte abbia omesso di giudicare sia circa un punto isolato delle conclusioni, sia sulle spese. La parte deve presentare una istanza d'integrazione in cancelleria, entro un mese a partire dal giorno della notificazione della sentenza. L'istanza viene notificata all'altra parte che può presentare osservazioni scritte nel termine fissato dal presidente: indi la Corte provvede, sentito l'avvocato generale, giudicando circa la ricevibilità dell'istanza e, ove la ricevibilità sussista, immediatamente sul fondamento di essa.

Poichè attraverso l'istituto dell'integrazione si rende possibile ovviare all'omissione che la Corte abbia compiuto nel

---

(313) L'obbligatorietà della sentenza quindi appare, negli ordinamenti statuali, assai spesso collegata colla sua definitività, e ciò nonostante che l'obbligatorietà e la definitività di una sentenza si ricolleghino a diverse premesse, l'una identificandosi colla norma da cui discende il potere di giurisdizione, l'altra discendendo dalla mancanza di un tribunale di grado superiore (cfr. per tutti, le pagine del MORELLI, *La théorie générale*, cit., p. 322 ss. ricordate anche *supra*, nota 136). Ed infatti nella maggioranza degli ordinamenti una sentenza è indubbiamente obbligatoria quando essa è definitiva, tanto che qualche volta negli ordinamenti interni obbligatorietà e definitività appaiono, ad una prima osservazione, discendere da un medesimo principio (*op. cit.*, p. 323).

(314) Vedi Regolamento di procedura, art. 67. Il Regolamento di procedura della C.E.C.A. all'art. 57 prevedeva inoltre un diverso e più ampio istituto, quello della correzione delle sentenze.

giudicare o sulle spese o circa una questione che le parti le avevano deferita, sono evidenti le ragioni di necessità e di economia processuale che hanno consigliato l'adozione dell'istituto. Si è voluto infatti evitare che la parte dovesse promuovere un nuovo processo per deferire una seconda volta alla Corte questioni di merito o questioni relative alle spese che erano già state proposte. L'istituto dell'integrazione delle sentenze non va quindi in alcun modo confuso con l'istituto della correzione di errori materiali (*de plume ou de calcul*) o di omissioni, proprio di tutti gli ordinamenti processuali, e previsto anche dal Regolamento di procedura all'art. 66, in cui si dispone un procedimento in camera di consiglio e la pronuncia di un'ordinanza. Vi è però nell'adozione dei due istituti una indubbia ragione comune, che si richiama alla definitività dei provvedimenti della Corte: l'impossibilità di ottenere da un organo giurisdizionale di grado superiore la remissione della causa al primo giudice perchè venga deciso circa un punto su cui questi abbia omesso di giudicare, spiega infatti perchè nell'ordinamento delle Comunità europee sia possibile proporre, rispettando talune condizioni formali ed entro termini notevolmente ridotti, una domanda già precedentemente posta alla Corte comune, quando su di essa la Corte abbia omesso di decidere (315). Nel sistema delle Comunità europee mancando un giudice di appello, si sarebbe potuto consentire alle parti di riproporre in un diverso processo le domande su cui la Corte ha omesso di pronunciare: ma si è invece preferito far sì che il rapporto processuale non venga in alcun modo interrotto, in modo che il giudizio ulteriore di integrazione, così come quello di corre-

---

(315) In molti ordinamenti interni la giurisprudenza tende ad identificare la omissione di giudizio su di un punto controverso con la tacita reiezione dell'istanza di parte (in tale senso è, ad esempio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, su cui vedi CALVOSA, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, I, p. 225). Il principio accolto nel sistema del Regolamento di procedura appare, in confronto, assai più aperto e meno formalistico.

zione di errori materiali, appare un mero completamento di quello concluso attraverso la sentenza della Corte.

In una situazione affine trova il proprio fondamento l'istituto della interpretazione delle sentenze (316). La previsione di questo istituto costituisce una caratteristica dei tribunali internazionali, dove esso ha assunto un notevole sviluppo (317). Negli ordinamenti statuali infatti non viene in genere sentita l'esigenza di una interpretazione delle sentenze definitive da parte dei giudici che le hanno emesse, in quanto in tali ordinamenti è possibile ottenere una interpretazione di un provvedimento giurisdizionale, tutte le volte che nell'esecuzione di esso sorgano difficoltà, o attraverso l'attività degli organi giurisdizionali cui è attribuito il potere di emettere pronunce di mero accertamento circa l'esistenza di situazioni giuridiche nascenti da una sentenza (e ciò è escluso nel sistema della Corte comune dato il carattere tassativo delle azioni esperibili), o attraverso il potere di decidere le controversie relative all'esecuzione delle sentenze e, in generale, di ogni titolo esecutivo (si vedano ad es. gli artt. 615 ss. del cod. proc. civ. italiano) (318).

---

(316) Sull'istituto della interpretazione delle sentenze vedi, nel sistema della Comunità del carbone e dell'acciaio, l'art. 37 dello Statuto; nelle due più recenti Comunità, gli artt. 40 degli Statuti rispettivi; nel Regolamento di procedura della Corte comune, l'art. 102.

(317) L'istituto venne infatti accolto nell'art. 54 della Convenzione dell'Aja del 1899 sulla Risoluzione pacifica delle controversie internazionali, nell'art. 82 della Convenzione del 1907, avente lo stesso oggetto, e nell'art. 60 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, dove esso viene previsto nel medesimo articolo che dichiara definitive e inappellabili le sentenze della Corte. Sull'interpretazione delle sentenze internazionali vedi da ultimo SALVIOLI (GABRIELE), *L'interpretazione delle sentenze nella giurisprudenza internaz.*, in *Scritti Calamandrei*, Padova, 1958, vol. III, p. 679 ss.

(318) Occorre a questo punto notare che non è escluso un giudizio dei tribunali degli Stati membri circa l'esatto significato di un provvedimento della Corte comune. Ritengo infatti che sussista il potere dei tribunali nazionali degli Stati membri di accertare se un atto emanato nell'ambito di una Comunità sopranazionale costituisca titolo esecutivo rispetto agli ordinamenti di quegli Stati, spettando invece alla Corte la facoltà di sospendere la esecuzione (vedi gli artt. 44 e 92 del

Nell'ordinamento proprio di un tribunale internazionale manca invece in modo assoluto la possibilità di deferire ad un tribunale diverso da quello che pronunciò la sentenza ogni questione relativa all'esecuzione o all'esatto significato di essa: da ciò nasce la previsione di sentenze interpretative. Ma non solo da questo: nell'ordinamento internazionale generale, che è generalmente caratterizzato dalla esecuzione volontaria dei provvedimenti giurisdizionali (319), il problema della interpretazione delle sentenze appare infatti diverso e più ampio che negli ordinamenti interni, in quanto si tratta di determinare gli obblighi delle parti puntualizzando l'esatto significato del provvedimento. Con questo più largo significato si è previsto nel diritto processuale internazionale l'istituto dell'interpretazione delle sentenze, attribuendo il potere relativo allo stesso organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento: e col medesimo scopo l'istituto è stato accolto nel sistema delle Comunità europee, dove però il potere di formulare l'istanza di interpretazione spetta non solo alle parti in causa ma anche alle istituzioni delle Comunità.

Per presentare una istanza tendente ad ottenere un provvedimento di interpretazione di una sentenza occorre avervi interesse (320). In caso di dubbio circa il senso e sulla portata di

---

Trattato della C.E.C.A.; 187 e 192 del Trattato della Comunità economica; 195 e 164 del Trattato della Comunità atomica; 89 del Regolamento di procedura). Si potrebbe contro questa tesi obiettare che in tale caso si configurerebbe la possibilità di una pronuncia pregiudiziale di competenza e quindi di una devoluzione della questione alla Corte comune sotto questo profilo; ma tale conseguenza resta senz'altro esclusa nel sistema della Comunità del carbone e dell'acciaio, dato che l'art. 41 del Trattato istitutivo ha una portata assai minore dell'art. 177 del Trattato della Comunità economica e dell'art. 150 del Trattato della Comunità atomica.

(319) Sul punto sono valide ancor oggi le considerazioni dello HAMBRO, *L'exécution des sentences internationales*, Paris, 1936, p. 3, «... il n'arrive jamais qu'un Etat refuse sans autre de se conformer à une sentence rendue. Il essaie toujours de justifier son refus par une cause de nullité».

(320) L'interpretazione delle sentenze viene regolata dagli artt. 37 dello Statuto della C.E.C.A., 40 dello Statuto della Comunità economica, 41 dello Statuto della Comunità atomica, 102 del Regolamento.

una sentenza (321) chi fu parte nel processo che venne deciso, ovvero l'istituzione o il soggetto che comunque dimostri di essere a ciò interessato deve presentare un ricorso, sottratto ad ogni termine, allegando una copia del provvedimento considerato e precisando i passaggi della sentenza di cui si chiede l'interpretazione. La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza. La Corte provvede sull'istanza con sentenza ed ordina che a margine del provvedimento in questione venga menzionato il provvedimento interpretativo.

L'aspetto dell'istituto che presenta maggior interesse consiste nel fatto che il potere di chiedere l'interpretazione spetta, oltre che alle parti, alle istituzioni delle Comunità. Attraverso questa norma si riafferma il carattere di ordinamenti di diritto, proprio delle Comunità europee; da cui deriva che il fine principale della Corte è quello di garantire l'osservanza dei principi giuridici delle Comunità, mentre agli organi principali viene attribuito il potere di promuovere le azioni relative. L'aver inoltre attribuito agli organi istituzionali previsti dai Trattati istitutivi il compito di promuovere innanzi alla Corte azioni tendenti a precisare il significato dei provvedimenti che essa ha pronunciato, implica che si respinga ancora una volta il principio di disponibilità del processo da parte dei soggetti di esso. Il medesimo significato ed un eguale rilievo presenta il principio, affermato dalla Corte nella notissima sentenza interpretativa nel caso *Assider*, che per avere interesse alla interpreta-

---

(321) Non occorre quindi, come nel sistema della Corte internazionale di giustizia, che le difficoltà diano vita ad una contestazione (vedi sul punto la decisione del 27 novembre 1950 della Corte internazionale di giustizia, *Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 dans l'affaire du droit d'Asyle*, in *Reports*, 1950, p. 395 ss.). È stato però chiarito nel sistema della C.E.C.A. che sussiste una difficoltà tutte le volte in cui ciascuna delle parti attribuisca alla sentenza un senso diverso, a condizione però che sussista una effettiva oscurità nell'espressione usata: vedi su questo punto la sentenza 28 giugno 1955 nel caso *Assider* c. Alta Autorità.

zione della sentenza non occorre essere stato parte nel procedimento in cui la sentenza venne emanata.

Con notevole larghezza è ammesso negli Statuti della Corte l'istituto della revocazione (322), ma il Regolamento di procedura ha fatto propria la tendenza già dimostrata dal Regolamento della C.E.C.A. a restringerne l'ambito, in quanto sottopone l'esperibilità dell'azione relativa al termine di decadenza di tre mesi che decorrono dalla scoperta del fatto nuovo, posto alla base della domanda di revocazione. L'azione viene sottoposta dagli Statuti della Corte al termine di decadenza di dieci anni che decorrono dalla data della sentenza che si vuole impugnare.

In materia di revocazione il Regolamento di procedura della Corte comune ha previsto un procedimento assai più semplice sia di quello accolto dallo Statuto della C.E.C.A. sia di quello disciplinato nel Regolamento della C.E.C.A., fra i quali testi sussistevano differenze non lievi. Nello Statuto il procedimento di revisione si scindeva in due fasi: nella prima la Corte pronunciava con sentenza circa la ricevibilità dell'azione riconoscendo, se del caso, l'esistenza di un fatto nuovo capace di dar luogo al giudizio di revocazione; nella seconda decideva circa il merito della revocazione stessa. Secondo il Regolamento di procedura della C.E.C.A., invece, sulla ricevibilità della revocazione la Corte pronunciava con ordinanza non impugnabile. Nel Regolamento della Corte comune il procedimento è unico, e si chiude con una sentenza in cui la Corte pronuncia sulla ricevibilità della domanda e, ove ritenga questa ammissibile, procede nel merito. Nel giudizio sul merito la Corte ha tutti i poteri, soprattutto in materia probatoria, che le spettano nei giudizi ordinari. Alla parte istante spetta l'onere di prova-

---

(322) Vedi nell'ambito della Comunità del carbone e dell'acciaio l'art. 38 dello Statuto, e nelle due più recenti Comunità gli artt. 42 dei rispettivi Statuti. Vedi inoltre gli artt. 74-76 del Regolamento della C.E.C.A. e gli artt. 98-100 del Regolamento di procedura della Corte comune.

re sia i fatti che legittimano la revocazione, sia il punto che essa ha avuto notizia dei fatti medesimi da non più di tre mesi (323).

Come in quasi tutti i sistemi processuali degli Stati, presupposto della revocazione è la scoperta di un fatto tale da poter esercitare una influenza decisiva sul giudizio e che prima della pronuncia non era stato conosciuto dalla Corte e dalla parte che ha presentato l'istanza di revocazione. Mentre però nei sistemi di procedura civile degli Stati affinché l'istanza sia ammissibile il fatto deve solitamente essere stato ignorato per dolo dell'avversario o per forza maggiore ed un principio analogo viene accolto anche nel sistema della Corte internazionale di giustizia (324), qui è sufficiente il mero fatto dell'ignoranza. La maggiore facilità di una revocazione si spiega appunto richiamando le caratteristiche generali del processo innanzi alla Corte comune, dove non viene prevista la possibilità di una riforma delle sentenze come istituto generale e dove molto più che nel sistema della Corte internazionale di giustizia le esigenze di un'attuazione dei principi dell'ordinamento prevalgono su di ogni altra, e si realizzano ad opera della Corte. Per il medesimo motivo — e cioè per il fatto che l'istituto della revocazione è previsto in buona parte per ottenere scopi a cui normalmente tende il giudizio di appello — appare difficile configurare il procedimento di revocazione come un procedimento straordinario di ricorso, ove all'espressione « mezzo straordinario di ricorso » si attribuisca il significato con cui essa viene utilizzata nei sistemi statuali, in contrapposizione ai procedimenti ordinari di secondo grado. Il Regolamento di procedura comprende però nel cap. VII, dal titolo « Dei mezzi straordinari di ricorso » le opposizioni di terzo e la revocazione.

---

(323) Vedi l'art. 99 del Regolamento di procedura. Sul punto in senso conforme vedi VALENTINE, *The Court*, cit., p. 167.

(324) Vedi l'art. 61 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, in cui si stabilisce che l'ignoranza non deve essere dovuta a negligenza.

Analoghe considerazioni debbono essere fatte a proposito della opposizione alle sentenze contumaciali. Gli Statuti della Corte definiscono come contumaciale quel procedimento in cui la parte convenuta, regolarmente evocata in causa, si astiene dal presentare conclusioni scritte (325). La parte soccombente può opporsi alla sentenza entro un mese dalla notificazione di essa: la domanda viene notificata alla controparte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte. La Corte statuisce con sentenza circa l'opposizione.

L'istituto, sul quale la dottrina generalmente tace o si limita a brevissimi cenni, è indubbiamente di estremo interesse. Occorre soprattutto notare che il procedimento di opposizione viene sottoposto alle normali regole sull'istruzione probatoria mentre nel giudizio contumaciale la fase probatoria viene di regola omessa. Il principio viene ora enunciato espressamente nell'art. 94, § 5 del Regolamento di procedura: ma era facilmente individuabile anche nel sistema precedente. Colui che propone opposizione alla sentenza contumaciale potrà quindi utilizzare tutti i mezzi processuali previsti per il giudizio ordinario; egli quindi potrà far valere i mezzi normalmente esperiti nel controricorso, addurre prove, formulare eccezioni e allegazioni. Il procedimento di opposizione del convenuto contumace ha quindi lo stesso ambito e la stessa fisionomia di un giudizio di secondo grado, in cui alla parte convenuta sia tolto ogni divieto di *jus novorum*. Il procedimento di appello, ignoto in via norma-

---

(325) Vedi l'art. 35 dello Statuto della C.E.C.A. e gli artt. 40 degli Statuti delle due più recenti Comunità. La contumacia della parte regolarmente evocata in giudizio viene prevista nel Regolamento della C.E.C.A. all'art. 94, con una norma in cui fra l'altro si impone alla Corte l'esame della ricevibilità dell'azione e del fondamento della domanda del richiedente, in contumacia del convenuto. Il ricorrente ha infatti la facoltà di chiedere alla Corte l'accoglimento delle conclusioni se il convenuto non si sia regolarmente costituito. La sentenza contumaciale è esecutiva: tuttavia la Corte può sospendere l'esecuzione sino alla pronuncia circa l'opposizione, o subordinarla alla prestazione di una cauzione. Sul procedimento contumaciale, di solito trascurato dalla dottrina, vedi qualche cenno in VALENTINE, *The Court*, cit., p. 169.

le nel sistema della Corte, viene quindi nel sistema delle Comunità europee previsto in tutta la sua estensione a favore del convenuto contumace. Principio questo la cui utilità e la cui opportunità può apparire assai discutibile, e che è tale da rendere estremamente più complesso un procedimento che doveva avere, e normalmente possiede, le caratteristiche della brevità e della efficacia. E si deve qui rilevare come la Corte della Comunità del carbone e dell'acciaio non abbia celebrato alcun processo in contumacia; ma si tratta di un rilievo che non ha eccessiva importanza. La mancanza di procedimenti contumaciali è infatti facilmente spiegabile, ove si pensi ai caratteri della Comunità del carbone e dell'acciaio, ristretta quanto al numero dei soggetti e quanto alle materie che ne formano oggetto. È altrettanto facile prevedere che l'opposizione del convenuto contumace potrà avere una estensione ben maggiore nell'ambito della Comunità economica europea.

Quale ultimo mezzo di impugnazione delle sentenze resterebbe da considerare l'opposizione di terzo; ma per il legame assai stretto che questo modo di impugnazione presenta con un altro istituto, l'intervento, sembra opportuno esaminarlo analizzando il problema generale della posizione dei terzi nei confronti del procedimento innanzi alla Corte comune. Si supera così l'inserimento della opposizione di terzo dei mezzi straordinari di ricorso, che è conforme alle disposizioni testuali del Regolamento di procedura ma che non appare giustificato su di un piano sistematico.

37. L'istituto dell'intervento viene disciplinato in maniera assai diversa nello Statuto e nel Regolamento di procedura della C.E.C.A., e negli Statuti delle due più recenti Comunità.

Nell'ambito della C.E.C.A. è ammesso l'intervento volontario ed adesivo, tendente cioè ad ottenere l'accoglimento o il rigetto della domanda di una delle parti ad opera di ogni per-

sona fisica e giuridica che abbia un interesse alla soluzione di una controversia di cui si discute innanzi alla Corte; norma questa attraverso la quale si è indubbiamente ampliato in maniera estrema il numero dei soggetti autorizzati ad agire nel sistema processuale della Comunità. L'intervento è poi in ogni caso consentito agli altri Stati membri nelle controversie fra Stati relative all'applicazione del Trattato o in connessione con l'oggetto di esso (326).

Nella Comunità economica europea e nella Comunità atomica invece gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono comunque intervenire nelle controversie sottoposte alla Corte (327); mentre ogni persona che vi abbia interesse può intervenire nei giudizi innanzi alla Corte ad eccezione di quelli che vertono fra gli Stati membri, fra le istituzioni della Comunità, e fra gli Stati membri da una parte e le istituzioni della Comunità dall'altra. Anche in questo caso quindi l'intervento non può che essere volontario ed anche qui non viene prevista la figura dell'intervento autonomo diretto a far valere un interesse diverso da quello delle parti in causa.

I lineamenti dell'istituto nelle due più recenti Comunità non sono del tutto conformi a quelli assunti nella Comunità del carbone e dell'acciaio. Una nota comune è invero data dal 2° comma degli artt. 37 e 38, ove si precisa che l'intervento deve avere per oggetto l'adesione alla conclusione di una delle parti non innovandosi, pur nella più ampia formulazione, al sistema accolto nella C.E.C.A. Con la nuova definizione si è voluta probabilmente ribadire l'impossibilità, pure chiaramente sancita dall'art. 34 dello Statuto della C.E.C.A. (328), di inter-

---

(326) Vedi Trattato istitutivo art. 41, Statuto art. 34 e Regolamento art. 71. Sul punto vedi le considerazioni dello HAMMES, *La Cour de Justice des Communautés européennes*, Luxembourg, 1959, p. 16.

(327) Vedi lo Statuto della Comunità economica, art. 37, e lo Statuto della Comunità atomica, art. 38.

(328) La dottrina è unanime su questo punto. Vedi ad es. DE RICHEMONT, *op. cit.*, p. 213 « Seule l'intervention conservatrice sera possible devant la Cour ».

venti *ad infringenda jura utriusque*, il che agevolmente si spiega ricordando il carattere estremamente più complesso della Comunità economica ed anche della Comunità atomica nei confronti della C.E.C.A. Da questa più ampia struttura sarebbero derivati infiniti interventi *ad infringendum*, ove tale figura fosse stata ammessa. Ma l'intervento nell'ambito delle più recenti Comunità non può essere diretto ad ottenere il rigetto, bensì solamente l'accoglimento della domanda di una delle parti: esso non può avere, in altre parole, che il carattere di intervento adesivo a sostegno delle domande del richiedente o del resistente mentre nel sistema della C.E.C.A. poteva tendere al rigetto delle domande del richiedente, anche nel caso in cui mancasse una conclusione contraria del resistente.

La disciplina procedurale dell'intervento accolta nell'attuale Regolamento è assai più snella di quella prevista nell'articolo 71 del Regolamento della C.E.C.A., ed indulge assai meno all'ammissione di un potere dispositivo delle parti, rinforzando il carattere inquisitorio del processo innanzi alla Corte.

Il Regolamento di procedura stabilisce i modi e le forme dell'intervento (329). L'intervento si promuove con istanza, depositata in cancelleria non oltre il termine di chiusura della procedura scritta, ed avente tutti i requisiti per gli atti introduttivi del giudizio ed in più l'indicazione del procedimento in cui s'intende intervenire e l'esposizione dei motivi che giustificano l'interesse del ricorrente a quella soluzione della controversia che si richiede alla Corte. L'istanza viene comunicata alle parti in causa, le quali debbono essere poste in grado di presentare le proprie osservazioni scritte od orali. Dopo aver sentito l'avvocato generale la Corte statuisce sull'istanza. Nell'attuale Regolamento non viene conservata la norma per cui la Corte poteva decidere di non procedere ad una discussione per l'esame dell'ammissibilità dell'intervento quando tutte le

---

(329) Vedi Regolamento, art. 93.

parti fossero d'accordo circa la legittimità di esso (330): il che implicava pure che le parti principali non contestassero la ricevibilità dell'istanza. La Corte decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di intervento mediante ordinanza: nel caso di accoglimento l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento (art. 93, § 5).

La giurisprudenza della Corte non ha sinora esaminato i presupposti dell'intervento, e soprattutto non ha avuto occasione di prendere in esame il concetto di interesse a intervenire, in quanto nei casi di intervento sinora verificatisi la ricevibilità dell'istanza e la fondatezza dell'intervento non erano state contestate. Così pure non è stato esaminato il problema fondamentale se l'interveniente possa invocare nuovi motivi di nullità, e addurre nuovi mezzi — allegazioni e prove — che la parte principale, a sostegno di cui egli interviene, non ha invocato (331). Sembra però indubbio che l'interveniente, pur dovendo, nel sistema della C.E.C.A., chiedere l'accoglimento della

---

(330) Tale norma (Regolamento della C.E.C.A., art. 71, n. 4) non venne però mai applicata. Infatti nel procedimento per intervento del governo lussemburghese nelle cause riunite 7/54 e 9/54 la Corte, nonostante che l'interesse a intervenire non fosse stato contestato, procedette egualmente alla discussione orale (vedi l'ordinanza 24 novembre 1955), e così pure procedette alla discussione orale nel procedimento per l'intervento del governo del Lussemburgo nelle cause riunite 8/54 e 10/54, in analoga situazione (vedi l'ordinanza 24 novembre 1955).

(331) La mancanza di contestazione delle parti in causa ha un rilievo indubbio, nonostante che la Corte debba porsi *ex officio* il problema della legittimità dell'intervento, proprio per la tecnica usata dalla Corte nell'espore la motivazione delle decisioni. Il riportare fedelmente ogni motivo e allegazione di parte, esaminandone dettagliatamente il fondamento, induce senza alcun dubbio la Corte ad attribuire un peso determinante alla soluzione delle questioni concretamente prospettate dalle parti nei confronti di quelle prospettabili d'ufficio, ma non sollevate dalle parti.

Circa poi l'atteggiamento delle parti nel caso d'intervento, si noti che nelle cause 7/54 e 9/54 l'interveniente si era limitato a negare la legittimazione ad agire del ricorrente, punto su cui la Corte doveva comunque procedere a un esame d'ufficio (vedi sul punto, in particolare, le conclusioni dell'avvocato generale ROEMER, *Raccolta*, vol. II, p. 111). La stessa situazione si ebbe nelle cause riunite 8/54 e 10/54.

domanda, non possa eccedere l'ambito dell'azione proposta, ma possa sostenere nei limiti dell'oggetto della domanda motivi autonomi di impugnazione di un provvedimento (ad es. sostenere l'esistenza di un eccesso di potere ove sia stato chiesto l'annullamento per violazione di legge) e possa inoltre addurre proprie argomentazioni e mezzi autonomi di prova (332).

La grande ampiezza con cui viene ammesso l'istituto dell'intervento, rende, sul piano della critica legislativa, assai dubitosi circa l'opportunità di ammettere l'istituto dell'opposizione di terzo nei limiti in cui esso fu accolto. Lo Statuto della C.E.C.A. prevede che le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni della Comunità possano muovere opposizione di terzo contro una sentenza resa in un giudizio di cui esse non furono parte, se tale sentenza arreca pregiudizio ai loro diritti (333). Quasi completamente analoghe sono le norme contenute negli Statuti delle Comunità più recenti (334), dove si chiarisce come il potere di formulare opposizione di terzo venga conferito agli Stati membri, oltre che alle istituzioni della Comunità e ad ogni persona fisica o giuridica.

Il problema di maggior interesse appare in questo campo la precisazione del concetto del diritto a cui arreca pregiudizio una sentenza: tale requisito essendo, come si è visto, necessario per poter muovere un'opposizione di terzo. Le caratteristiche delle Comunità europee, comunità di diritto che tendono alla tutela di precisi e ben determinati interessi, permet-

---

(332) L'azione fatta valere dall'interveniente è infatti un'azione autonoma, anche se, dovendo le sue conclusioni adeguarsi a quelle del ricorrente o del resistente, essa non può avere oggetto diverso dall'azione principale. Non si applica quindi all'interveniente il divieto, posto invece al ricorrente, di addurre a causa radicata nuovi motivi di ricorso. Tale divieto venne riaffermato dalla Corte (sentenza 12 giugno 1958 e sentenza 20 marzo 1959), la quale ha chiarito che il ricorrente in corso di causa può addurre solo nuove argomentazioni.

(333) Vedi Statuto, art. 36.

(334) Vedi l'art. 39 dello Statuto della Comunità economica, l'art. 40 dello Statuto dell'Euratom e l'art. 97 del Regolamento di procedura della Corte comune.

tono di chiarire il significato dell'espressione usata dagli Statuti.

È quindi da escludere che i presupposti della legittimazione a muovere opposizione di terzo coincidano con la legittimazione a ricorrere nel processo innanzi alla Corte, in quanto l'interesse a ricorrere non coincide con l'interesse a muovere opposizione di terzo. Presupposto perchè si possieda la legittimazione a ricorrere, è la lesione di un interesse comunque inseribile nel sistema delle Comunità: quindi la lesione di un interesse generico che si ha, nel caso della giurisdizione d'annullamento, quando un provvedimento di un organo delle Comunità incide nella sfera di un soggetto in maniera attuale e concreta (335). Presupposto della legittimazione all'opposizione di terzo è invece il danno, ossia la lesione di un interesse specificamente tutelato da una norma degli ordinamenti delle Comunità ad opera di un provvedimento della Corte, o di un interesse estraneo all'ambito della Comunità, e che come tale non dovrebbe subire alcun pregiudizio dall'azione di un organo istituzionale quale è la Corte.

Quanto fu sopra sostenuto porta a concludere che all'opposizione di terzo siano legittimate anche le persone che non sono normalmente soggetti di diritto nell'ambito comunitario. Tale conclusione è importante soprattutto rispetto alla C.E.C.A., ma non viene condivisa dalla dottrina, che ritiene siano legittimati all'opposizione solo i soggetti della Comunità (336). Ritengo però che la soluzione sopra accolta si imponga, in quanto uno scopo essenziale dell'istituto è proprio quello di impedire che i provvedimenti della Corte pregiudichino interessi che sono estranei alla Comunità.

All'opposizione di terzo si applicano le normali regole processuali. L'opposizione viene introdotta con istanza, in cui il

---

(335) Sul punto vedi, in senso analogo, NERI, *Il ricorso di legittimità del privato*, cit., nonchè il mio studio *Sulla funzione*, cit., p. 552 ss.

(336) Vedi ad es. GRASSETTI, *La Communauté et les entreprises*, cit., p. 81.

terzo deve indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i suoi diritti e per quali motivi egli non ha potuto partecipare alla causa principale. È interessante la norma secondo cui la sentenza, nei riguardi della quale è stata ammessa l'opposizione di terzo, viene modificata non nella misura in cui essa pregiudica i diritti dell'opponente (come avveniva secondo il Regolamento della C.E.C.A.), ma bensì nella misura in cui l'opposizione viene accolta (337): ciò che discende dall'imposizione alla parte dell'onere di specificare il pregiudizio arrecatogli dalla sentenza opposta.

38. Nel sistema della Corte comune il procedimento sommario è un istituto di carattere generale, introdotto sul modello degli analoghi istituti previsti dal Codice di procedura civile napoleonico e dei codici di procedura civile occidentali che in questo campo si sono ispirati al Codice francese. Il procedimento sommario ha lo scopo di provvedere circa la sospensione dell'esecuzione degli atti degli organi istituzionali (ivi comprese le decisioni della Corte) e di permettere l'emanazione di misure urgenti e provvisorie, che non pregiudichino la decisione definitiva su di una controversia.

Gli Statuti della Corte determinano i casi in cui si può ricorrere al procedimento sommario.

Nell'ambito della Comunità del carbone e dell'acciaio esso è previsto:

- 1) per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva delle decisioni e delle raccomandazioni (art. 39, comma 2° del Trattato istitutivo;
- 2) per ottenere ogni altra misura provvisoria (art. 39, comma 3° del Trattato);
- 3) per sospendere l'esecuzione forzata dei provvedimenti

---

(337) Vedi Regolamento della C.E.C.A., art. 73, § 4, e Regolamento della Corte comune, art. 97, § 3,

ti dell'Alta Autorità che comportino obbligazioni pecuniarie e che costituiscano titolo esecutivo anche negli Stati membri: contro l'esecuzione non è possibile promuovere altra opposizione che non si svolga innanzi alla Corte (art. 92, comma 3° del Trattato).

Nell'ambito della Comunità economica europea e della Comunità atomica, il procedimento sommario è previsto:

1) per ottenere la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati innanzi alla Corte (artt. 185 e 157 dei Trattati istitutivi);

2) per ottenere la pronuncia dei provvedimenti provvisori necessari nelle cause innanzi alla Corte (artt. 186 e 158 dei Trattati istitutivi);

3) per ottenere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e della Commissione che importino a carico di persone che non siano gli Stati un obbligo pecuniario e che costituiscano titolo esecutivo (artt. 192 e 164 dei Trattati istitutivi).

Il procedimento sommario non tende quindi a spogliare la Corte della controversia; di conseguenza, dal lato formale, esso si conclude con una ordinanza, non impugnabile, ma emanata *rebus sic stantibus* (338), la cui efficacia cessa comunque con l'emanazione del procedimento principale (339). Le ordinanze sono obbligatorie, ma non sono esecutive negli ordinamenti degli Stati membri, perchè la caratteristica della ese-

---

(338) Vedi, del Regolamento di procedura della Corte comune, l'art. 86, § 4: « L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito »; l'art. 87 « Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze » e l'art. 88 « Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi ».

(339) Vedi l'art. 33, ultimo comma, dello Statuto della C.E.C.A., l'art. 36 dello Statuto della Comunità economica e l'art. 37 dello Statuto della Comunità atomica.

cutorietà è riservata alle sole sentenze emesse dalla Corte (340).

Il procedimento sommario viene previsto dagli Statuti delle Comunità come un procedimento affidato essenzialmente al presidente della Corte o a un suo sostituto. Il Regolamento della Corte comune, così come in precedenza il Regolamento della C.E.C.A., si distacca però notevolmente da questo sistema, in quanto prevede la possibilità che il presidente deferisca l'esame della questione alla Corte, che si deve riunire immediatamente: in questo caso viene udito l'avvocato generale (341). Il presidente ha comunque il potere di procedere ad una fase istruttoria, che egli determina con estrema discrezionalità, e che viene caratterizzata dai principi della concentrazione e dell'immediatezza (342). In ogni caso spetta al presidente il potere di accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia formulato le proprie osservazioni: il provvedimento relativo può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio (343).

In questa materia il Regolamento di procedura della Corte comune ha notevolmente chiarito le disposizioni accolte nel Regolamento della C.E.C.A., formulando espressamente principi che precedentemente venivano dedotti attraverso un'interpretazione sistematica dell'ordinamento. Si sono venuti così a

(340) Giova qui ricordare che nel sistema della Corte internazionale di giustizia i provvedimenti con cui la Corte dispone, o meglio indica, misure cautelari non sono obbligatorie (vedi per tutti BARILE, *Osservazioni sulla indicazione di misure cautelari nei procedimenti davanti alla Corte internazionale di giustizia*, in *Comunicazioni e Studi*, vol. IV, p. 143 e ss.).

(341) Vedi Regolamento della Corte comune, art. 85, e Regolamento della C.E.C.A., art. 66.

(342) Il Regolamento della Corte comune non contiene una norma espressa quale l'art. 65, § 3 del Regolamento della C.E.C.A., per cui «... Les témoins et experts... doivent être en mesure de se présenter dès que leur présence est requise ». L'immediatezza e la concentrazione del procedimento sono però imposte dagli scopi stessi dell'istituto. Sul punto vedi, nel sistema della C.E.C.A., DELVAUX, *La Cour de Justice*, cit., p. 55 ss.

(343) Vedi Regolamento della Corte comune, art. 84, § 3.

delineare, a completamento degli Statuti, principi analoghi a quelli accolti nei diritti processuali di tipo continentale e, in parte, nel sistema della Corte internazionale di giustizia. Particolare interesse offre la norma, posta dal Regolamento sia rispetto ai procedimenti per la sospensione dell'esecutività di provvedimenti che rispetto ai procedimenti per l'adozione di misure aventi carattere di urgenza, per cui la legittimazione a proporre le relative istanze spetta solo a chi abbia impugnato innanzi alla Corte l'atto di cui chiede sia sospesa l'esecutività, o a chi sia parte nel processo in cui si inserisce la richiesta di misure provvisorie. La norma veniva posta dal Regolamento della C.E.C.A. solo per le domande di sospensione dell'esecuzione, e poteva venire estesa alle istanze di misure cautelari solo in base ad un'applicazione analogica dell'art. 39, u.c., dello Statuto della Corte nell'ambito della C.E.C.A. (344).

Indubbiamente più chiara appare anche la formulazione delle norme relative allo svolgimento del procedimento sommario. Chi propone la domanda relativa deve precisare l'oggetto della causa e i motivi di urgenza, e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano *prima facie* l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto (345). L'ordinanza che ammette le misure può stabilire la data della cessazione dell'efficacia del provvedimento il quale, come si è detto, non può comunque produrre effetti dopo l'emanazione della sentenza definitiva.

Una semplificazione nei confronti del Regolamento della C.E.C.A. è stata attuata dal Regolamento della Corte comune anche relativamente ai requisiti sostanziali dell'azione. Nel nuovo testo si pone un solo requisito sostanziale: l'opportunità dell'emanazione del provvedimento (sospensivo o cautelare) richiesto. Si riconferma quindi l'esattezza della tesi, cui

---

(344) Vedi Regolamento della C.E.C.A., art. 63, § 1, e Regolamento della Corte comune, art. 83, §§ 1 e 2.

(345) Vedi Regolamento della Corte comune, art. 83, § 2.

precedentemente si giungeva mediante un'interpretazione sistematica, che un interesse a richiedere il provvedimento sussiste anche quando il ricorrente non subisca un danno concreto ed attuale. A tale risultato si giungeva nel sistema della C.E. C.A. attraverso un'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 64 del Regolamento, secondo la quale un provvedimento di sospensione poteva venire chiesto alla sola condizione che si temesse ragionevolmente l'inizio di un'esecuzione forzata. Tale principio sembrava doversi estendere, essendone comune la *ratio* ispiratrice, ai procedimenti che avevano per oggetto l'adozione di misure provvisorie.

Due sono pertanto gli scopi cui tende il procedimento sommario: la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, e l'adozione di provvedimenti di urgenza. Agli stessi scopi adempiono, nell'ordinamento processuale italiano, tre diversi istituti: i procedimenti di sospensione dell'esecuzione (346); i procedimenti tendenti alla concessione di misure cautelari, specifiche ed innominate (347), e in taluni casi i procedimenti di opposizione all'esecuzione (348).

L'esistenza nell'ambito della Comunità di un procedimento sommario avente tali scopi non esclude, come già si è accennato, che sia possibile opporsi nell'ambito degli ordinamen-

---

(346) In tale caso spetterà alla Corte o al Presidente un potere di delibare sommariamente la causa, ai fini della concessione del provvedimento. Sul punto vedi, per gli ordinamenti statuali, le considerazioni del CHIOVENDA, nei due studi dal titolo *Sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie*, e *Ancora sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie*, in *Saggi di diritto processuale civile*, vol. II, Roma, 1931, rispettivamente a p. 301 e ss., e a p. 323 ss., nonché il lavoro del FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1947.

(347) Sui provvedimenti cautelari innominati — istituto comune ai diritti processuali tedesco, italiano e austriaco — vedi da ultimo MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza*, Napoli, 1955.

(348) Come è noto, le azioni tendenti a questi scopi vengono riunite dalla dottrina francese in un'unica figura, quella dell'azione preventiva, figura quanto mai generica e imprecisa (vedi sul punto il lavoro, già citato, del MICHELI, *L'azione preventiva*). Sembra però indubbio che a tale indirizzo dottrinario si ricolleghino le norme delle Comunità europee sul procedimento sommario.

ti degli Stati membri all'esecuzione dei provvedimenti di organi delle Comunità, e quindi anche delle sentenze della Corte, contestando che sussistano nei provvedimenti i requisiti perchè si possa procedere ad un'esecuzione sul territorio di quegli Stati (349). Sulle controversie sorte in tale modo negli ordinamenti degli Stati membri la Corte comune potrà però giudicare in un secondo momento con una sentenza emessa in via pregiudiziale: e ciò senza alcun dubbio nell'ambito della Comunità economica e della Comunità atomica, ma forse non con altrettanta certezza nel caso della Comunità del carbone e dell'acciaio, data la formulazione dell'art. 41 del Trattato istitutivo.

Come si è visto il procedimento sommario tende a scopi fra di loro diversi, e ciò spiega come alla Corte o al presidente debba venire attribuito, a seconda dei casi, un potere di diversa natura. Nei casi in cui il procedimento si inserisce in un provvedimento di un organo comunitario, sembra indubbio che un criterio essenziale del giudizio di opportunità sia dato da una ragionevole previsione circa l'esito della causa principale: criterio del resto comune ai giudizi inibitori negli ordinamenti degli Stati. Nei casi in cui si chieda la sospensione di un provvedimento dell'Alta Autorità della C.E.C.A. che comporti misure pecuniarie, il giudice dovrà invece valutare soprattutto gli effetti e le conseguenze di esse. Ove infine sia stata chiesta l'adozione di un provvedimento cautelare innominato, il giudice dovrà considerare soprattutto gli effetti del provvedimento, e l'idoneità di questo ad assicurare che non venga immutata una determinata situazione giuridica. Come si vede però accomuna tutti i provvedimenti l'attribuzione al giudice di

---

(349) A questa soluzione mi pare si possa giungere argomentando estensivamente dall'art. 92 u. c. del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dall'art. 164 u. c. del Trattato istitutivo della Comunità atomica, che riservano alle giurisdizioni nazionali il controllo sulla regolarità formale del titolo esecutivo. Si tratta in ogni caso di un principio generale, applicabile anche nell'ambito della C.E.C.A. pure in mancanza di norme espresse.

un potere largamente discrezionale, il che richiede a sua volta che egli si ispiri, nell'emanare il provvedimento, a quei criteri di larga opportunità chiaramente indicati nell'art. 84, § 2 del Regolamento della Corte comune.

39. Notevoli modificazioni sono state apportate dal Regolamento della Corte comune in materia di procedimento incidentale, rispetto al quale si è profondamente immutata la disciplina precedentemente accolta.

Col nome di procedimento incidentale il Regolamento della C.E.C.A. prevedeva la disciplina processuale di due casi non previsti dallo Statuto e assai diversi fra di loro, anche se riconducibili ad una ragione unica.

L'art. 69 del Regolamento prevedeva infatti come obbligatorio il procedimento incidentale per la decisione sulle eccezioni di indole processuale. Si comprendevano in questa espressione le eccezioni tali da impedire la prosecuzione del processo, senza coinvolgere la decisione sul merito della controversia: in altre parole le eccezioni relative tanto ai presupposti del processo che alle condizioni dell'azione. Tali eccezioni si risolvono in questioni incidentali che impediscono lo stesso svolgimento del processo (350).

L'art. 70 del Regolamento attribuiva invece ad ognuna delle parti la facoltà di chiedere in ogni momento alla Corte di decidere su di una questione di fatto o di diritto prima di continuare nella trattazione della causa. Alla Corte veniva attribuito un potere discrezionale di accogliere o meno la domanda: in caso affermativo il procedimento si chiudeva con una sentenza totale o con una sentenza parziale che decideva talu-

---

(350) Per una distinzione fra le questioni incidentali che condizionano lo svolgimento stesso del processo, e le questioni che ne condizionano semplicemente il modo di svolgimento vedi da ultimo CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 193.

ne delle questioni della lite, mentre la decisione delle altre veniva rimessa al prosieguo del procedimento.

Si trattava di due ipotesi assai diverse, in cui una ragione comune si individuava nel carattere eventuale del procedimento rispetto a quello principale, e nella possibilità che la decisione circa l'oggetto del procedimento eventuale definisse anche il procedimento principale. Notevoli erano infatti le differenze formali e sostanziali dei procedimenti relativi alle due ipotesi. Per le eccezioni relative alle eccezioni d'indole processuale sussisteva poi un onere preciso della parte, imposto a pena di decadenza: tali eccezioni infatti dovevano venire formulate entro il termine fissato per il deposito del primo atto scritto, presentato dalla parte che intendeva avvalersi dell'eccezione. Le domande tendenti ad ottenere una sentenza parziale potevano invece venire formulate in ogni momento.

La difformità della disciplina del procedimento incidentale che il Regolamento di procedura della C.E.C.A. presentava nei confronti del Trattato istitutivo e dello Statuto veniva giustificata dalla piena autonomia spettante alla Corte di formulare il proprio Regolamento. Ed era naturale che la Corte comune, cui spetta solo il compito di predisporre il Regolamento che viene successivamente approvato con deliberazione unanime dai Consigli delle singole Comunità, si mostrasse più rispettosa nei confronti dei testi istitutivi. Il Regolamento della Corte comune non prevede pertanto l'obbligatorietà del ricorso al procedimento incidentale nel caso di eccezioni processuali, e conseguentemente non impone un termine di decadenza per la formulazione di esse. Le eccezioni processuali potranno quindi, così come ogni altra eccezione, venire mosse non solo nei primi atti scritti, ma anche in corso di causa qualora esse si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la prova scritta (351).

---

(351) Vedi Regolamento, art. 42, § 2

Nell'attuale sistema viene però attribuita alle parti la facoltà di richiedere in ogni momento un giudizio su ogni eccezione o ogni incidente; evidentemente richiamandosi con l'alternativa ogni questione che possa impedire il regolare svolgimento del processo. La parte che intende avvalersi della facoltà deve proporre la domanda relativa con atto separato, esponendo le proprie ragioni, enunciando le conclusioni e allegando i documenti a sostegno di esse. Il presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto i propri mezzi difensivi e le sue conclusioni: indi, salvo una contraria decisione della Corte, il procedimento prosegue oralmente. Al termine di esso la Corte provvede con ordinanza sulla domanda incidentale o rinvia la decisione relativa alla pronuncia sul merito (352).

In un solo caso si prevede il ricorso al procedimento incidentale senza domanda di parte. L'improcedibilità di una causa per motivi di ordine pubblico può infatti venire pronunciata anche d'ufficio dalla Corte, che provvede in merito, per l'appunto attraverso un procedimento incidentale (353). Sembra si debba ritenere che in questo caso il presidente, quando ritiene sussistano gli estremi per l'applicazione della norma, debba rimettere immediatamente le parti innanzi alla Corte per lo svolgimento della fase orale della procedura.

Il procedimento incidentale, così come è stato successivamente disciplinato, appare degno di considerazione per più motivi.

Innanzitutto il potere della Corte di giudicare circa le eccezioni incidentali, siano esse relative ai presupposti del processo o solo al suo svolgimento, o di natura meramente processuale, discende dall'accoglimento del principio per cui il giudice dell'azione è anche il giudice dell'eccezione, principio che veniva esplicitamente enunciato nel Regolamento della C.E.C.A. (354).

(352) Vedi Regolamento, art. 91.

(353) Vedi Regolamento, art. 92.

(354) Vedi Regolamento della C.E.C.A., art. 69, § 1.

In un processo di tipo inquisitorio quale è quello che si svolge innanzi alla Corte comune, è naturale d'altronde che un'eccezione, quale quella d'ordine pubblico, possa venire posta d'ufficio.

In secondo luogo è ora possibile ricorrere al procedimento incidentale solo per risolvere le eccezioni incidentali. Evidentemente allo scopo di semplificare il processo, e di adeguarlo maggiormente alle norme dei testi istitutivi, si è tolta la possibilità di esperire il procedimento per risolvere con una sentenza parziale talune questioni di merito discusse nel processo. Non è più consentita, pertanto, la facoltà di scindere il giudizio, distinguendo in gruppi le domande contenute in un medesimo ricorso o le eccezioni di merito mosse dal convenuto, e giudicando separatamente circa le questioni comprese in un medesimo rapporto processuale. Così individuandosi l'innovazione, è lecito supporre che sull'adozione della riforma abbia esercitato un influsso anche la difficoltà tecnica di stabilire quando sia possibile scindere la decisione delle varie questioni contenute in una medesima causa e procedere a pronunce separate, nel caso vi sia un'istanza di parte (355).

Tali essendo oramai le caratteristiche del procedimento incidentale, occorre notare che con esso si è accolto nell'ordinamento delle Comunità europee il sistema, proprio del processo che si svolge innanzi alla Corte internazionale di giustizia (356)

---

(355) Nel sistema del Regolamento della C.E.C.A. il potere di scindere le diverse questioni di una medesima causa non sembrava infatti ad alcuni del tutto discrezionale, come qui invece si ritiene, anche quando le questioni si richiamassero ad azioni diverse (vedi ad es. le conclusioni dell'avvocato generale ROEMER, nelle cause riunite 7/54 e 9/54, in *Raccolta*, vol. II, p. 109).

(356) In questo senso è infatti l'art. 62 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia: tale norma fu introdotta colla revisione del 1926. La configurazione dell'eccezione preliminare (tale è infatti, come già si è detto, la terminologia dello Statuto) come l'eccezione che ha lo scopo e l'effetto di impedire il processo senza pregiudizio del merito, secondo la classica definizione dell'Anzilotti, fu accolta più volte dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. Sul punto vedi GUGGENHEIM, *Die Vorgängigen prozessualen Einreden*, già citato. Sulla

e consistente nel permettere al giudice adito di decidere circa le eccezioni processuali sia indipendentemente dal merito che insieme ad esso, ma sempre su istanza di parte. Tale sistema può venire accolto, così come è avvenuto, anche senza che alla parte venga imposto un preciso onere di muovere le eccezioni relative in un termine perentorio.

Appare infine rilevante l'adozione del principio per cui la eccezione circa i presupposti processuali e le condizioni della azione può in ogni momento, almeno nei casi previsti dall'art. 42, § 2 del Regolamento, venire sottoposta alla Corte, la quale pertanto ha la possibilità di evitare di svolgere una istruttoria che possa venire resa inutile dall'accertamento dell'irregolarità della situazione processuale, e di evitare insieme e lo svolgersi della fase orale e la redazione di una sentenza ove si contenga l'esposizione analitica di tutte le questioni, così come è caratteristico della *stilus curiae* della Corte.

Il sistema attuale appare pertanto assai ben congegnato, ed offre indubbiamente la possibilità di evitare gli inconvenienti di lentezza e di complicazione che si verificano in tutti i sistemi in cui il giudizio sui presupposti processuali non può venire separato dal giudizio sul merito.

---

giurisdizione circa le questioni incidentali nel sistema della Corte di giustizia, vedi ROSENNE, *The international Court of Justice*, Leyden, 1957, p. 326 ss., e HAMBRO, *The Jurisdiction of the international Court of Justice*, in *Recueil des Cours*, 1950, I, pp. 208-213, nonchè *infra*, nota 423.